



---

# CIRCOLARE SETTIMANALE DELLO STUDIO

NUMERO 32 DEL 12 NOVEMBRE 2021

---

## LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

---

## LA SCHEDA INFORMATIVA

- **MISURE PER IL TURISMO NEL DECRETO DI ATTUAZIONE PNRR**

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 06.11.2021 il Decreto-legge di attuazione del PNRR. Tra crediti, contributi a fondo perduto e garanzie sui finanziamenti, in questa scheda si esaminano le misure previste per il settore del turismo.

Pagina 6

- **INCENTIVO PRODOTTI SFUSI E ALLA SPINA**

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del MITE (Ministero della transizione ecologica) riguardante le misure per incentivare la vendita di prodotti sfusi o alla spina. Il contributo arriva a 5.000 euro per i negozianti in possesso dei requisiti. In questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

Pagina 17

- **CREDITO D'IMPOSTA PROMOZIONE DELLA MUSICA E DEGLI EVENTI DI SPETTACOLO DAL VIVO DI PORTATA MINORE**

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2021 il decreto del Ministero della Cultura del 13 agosto inerente le "Disposizioni applicative del credito d'imposta per la promozione della musica nonché degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore". In questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

Pagina 21

- **BONUS ACQUISTO PRIMA CASA UNDER 36**

Per incentivare l'acquisto della prima casa, da parte dei soggetti con età inferiore a 36 anni, è stata introdotta un'agevolazione fiscale riguardante le imposte indirette. È stata poi prevista, sulla base dei medesimi presupposti, l'esenzione dall'imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili. Le agevolazioni si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26.05.2021 e il 30.06.2022, in presenza di un ISEE dell'acquirente inferiore a 40.000 euro.

Pagina 27

---

## AGGIORNAMENTO

- **CONTRIBUTO SOSTEGNI START-UP: INVIO DELLE DOMANDE FINO AL 9 DICEMBRE**

C'è tempo fino al 9 dicembre 2021, per inviare le domande di accesso al contributo a fondo perduto Start-up di 1.000 euro, previsto dal Decreto Sostegni, per i soggetti IVA che hanno la partita Iva tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018 e la cui attività di impresa è iniziata nel 2019, e ai quali non spetta il "contributo Sostegni", in quanto il requisito del calo di fatturato di almeno il 30% non è rispettato, purché siano rispettati i restanti requisiti. Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo nel dettaglio i soggetti che possono fruirne, i termini e le modalità di presentazione delle domande.

Pagina 34

## PRASSI DELLA SETTIMANA

---

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 44

## SCADENZARIO

---

- **SCADENZARIO DAL 12.11.2021 AL 26.11.2021**

Pagina 47

## LA SETTIMANA IN BREVE

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

**Bonus edilizi: pubblicato in GU il decreto antifrode**

In vigore da oggi 12 novembre, il [Decreto-legge del 11 novembre 2021 n. 157](#) (pubblicato in G.U. del 11.11.2021 n. 269), approvato recentemente dal Consiglio dei Ministri, che introduce **misure urgenti per il contrasto alle frodi nelle detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi**, rafforzando anche i controlli preventivi. Tra le novità si prevede:

- ◆ la sospensione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, fino a 30 giorni, dell'efficacia delle comunicazioni su cessioni del credito o su sconti in fattura inviate alla stessa Agenzia che presentano particolari profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.
- ◆ l'obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui il c.d. Superbonus 110% sia utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.

L'obbligo del visto di conformità **non sussiste se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l'utilizzo della dichiarazione precompilata** predisposta dall'Agenzia ovvero tramite il sostituto d'imposta.

Infine, viene **disciplinata, razionalizzata e potenziata l'attività di accertamento e di recupero da parte dell'Agenzia.**

**Bonus guide e accompagnatori turistici, domande dal 15.11**

Il Ministero del Turismo ha pubblicato [l'avviso Prot. SG/114 del 20 ottobre 2021 per la presentazione delle istanze di contributo in favore di guide e accompagnatori turistici](#) NON assegnatari del contributo di cui al decreto ministeriale del 2 ottobre 2020, n.440. **Le guide turistiche e gli accompagnatori che ne potranno beneficiare sono quelle titolari di codice:**

- ◆ ATECO 79.90.20,
- ◆ ATECOFIN 2004 – 63302,
- ◆ ATECOFIN 1993 – 6330A,
- ◆ ATECOFIN 1993 – 6330B,

**quale attività prevalente.** Le istanze potranno essere compilate e trasmesse on line a partire:

- ◆ dalle ore 12:00 del giorno 15 novembre 2021
- ◆ fino alle ore 17:00 del giorno 24 novembre 2021.

L'assegnazione dei contributi **non terrà conto della data di ricezione delle istanze** e sarà definita a seguito dell'istruttoria effettuata sulle istanze pervenute. Lo sportello telematico sarà disponibile l'indirizzo <https://sportelloincentivi.ministeroturismo.gov.it>. Si potrà accedere alla piattaforma attraverso le credenziali SPID o CNS e seguire le istruzioni per la compilazione. **Sarà, inoltre, attivo un canale di assistenza, telefonica e via mail**, i cui riferimenti verranno comunicati nella stessa giornata del 15 novembre.

### Nota di variazione per la correzione di errori di fatturazione

L'emissione di una **nota di variazione** per correggere in diminuzione l'IVA, ai sensi dell'art 26 del DPR 633/72, è lo strumento principale e generale per rimediare agli errori compiuti in sede di fatturazione. Questa è la sintesi della Risposta a interpello n 762 del 4 novembre 2021. Nel caso esposto però si chiedeva un parere in merito alla possibilità di procedere ad una variazione in diminuzione in relazione a fatture emesse nel 2019 previo accordo con la società coinvolta. In virtù del fatto che la società destinataria delle fatture **non ha mai registrato le fatture ricevute, né proceduto alla detrazione** della relativa imposta, l'Agenzia ritiene di **respingere l'ipotesi di emettere note di variazione**. In questo caso l'istante ha la facoltà di procedere alla richiesta di rimborso ai sensi dell'articolo 30-ter, comma 1, del medesimo decreto, entro il termine di due anni dalla data del versamento e, quindi entro due anni dalla scadenza del termine per il pagamento della liquidazione mensile IVA relativa al mese di novembre 2019 in cui sono confluite le fatture oggetto dell'interpello.

### Assunzioni donne svantaggiate 2021/22: le istruzioni per l'esonero contributivo

È giunta solo recentemente l'approvazione della UE all'**esonero contributivo per le assunzioni di donne svantaggiate, effettuate nel 2021-2022, come rinnovato** dalla legge di bilancio 2021.

L'agevolazione era già in vigore in misura pari al 50% dei contributi (l. 92-2012) e ora lo sgravio è stato portato al 100%, con un massimo di 6 mila euro annui. L'INPS aveva emanato sul tema la [circolare 56 del 2.4.2021](#) con le prime indicazioni sulle caratteristiche e i requisiti. Il 5 novembre sono state pubblicate le istruzioni operative per la fruizione da parte dei datori di lavoro con il [messaggio n. 3809 2021](#). Possono accedere al beneficio **tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi i datori di lavoro del settore agricolo**. L'istituto precisa che in merito alla nozione di "donne svantaggiate", l'incentivo riguarda le seguenti 4 categorie:

- ◆ donne con almeno cinquant'anni di età e "disoccupate da oltre dodici mesi";
- ◆ "donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai dell'Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi". Si precisa che il rapporto di lavoro può svolgersi anche al di fuori delle aree indicate;
- ◆ donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e "prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi
- ◆ donne di qualsiasi età, ovunque residenti e "prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi".

L'agevolazione si applica per

- ◆ **12 mesi alle assunzioni a tempo determinato;**
- ◆ **18 mesi nelle assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.**

- ◆ anche in caso di **part-time** e per i rapporti di lavoro subordinato con vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro e anche a scopo di somministrazione.

L'istituto specifica che, se le assunzioni sono state effettuate nel 2021 e già comunicate con il modulo preesistente L. 92/2012, l'azienda non deve inoltrarlo nuovamente in quanto sarà calcolato in automatico come esonero totale. Per chi invece non ha effettuato ancora la richiesta, il modulo è stato aggiornato ed è disponibile dal 10 novembre sul sito dell'INPS.

### **Autotrasporto merci: Bonus patente di 1.000 per i giovani**

Un contributo di importo pari a 1.000 euro, a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di **veicoli destinati all'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi**, e comunque non superiore al 50% dell'importo di tali spese, è concesso:

- ◆ ai giovani fino al 35° anno d'età
- ◆ e ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali, a qualsiasi titolo e comunque denominati,

dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, e nei limiti delle risorse di 1 milione di euro per l'anno 2022. Lo prevede l'art. 1 comma 5-bis del [Decreto Infrastrutture](#) (D.L. del 10.09.2021 n. 121), convertito dalla Legge di conversione del 09.11.2021 n. 156. Ai fini della concessione del contributo, i richiedenti devono dimostrare di avere stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione professionale, un contratto di lavoro in qualità di conducente con un operatore economico del settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, per un periodo di almeno sei mesi.

*Concludiamo informando che:*

- ◆ L'agenzia delle Entrate ha chiarito che coloro che hanno richiesto il **credito d'imposta spese di sanificazione** e acquisto di dispositivi di protezione hanno diritto al **100% di quanto richiesto** e che il **codice tributo** per l'utilizzo del credito è "**6951**";
- ◆ Dal 10 novembre è possibile verificare il **proprio piano di dilazione** in essere a seguito dell'applicazione del cd. Condono delle cartelle (art. 4 commi da 4 a 9 del DL n. 41/2021), accedendo all'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione.

■ **OGGETTO: MISURE PER IL TURISMO NEL DECRETO DI ATTUAZIONE PNRR**

È stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale** del **06.11.2021** il **Decreto-legge di attuazione del PNRR**. Tra **crediti, contributi a fondo perduto** e **garanzie sui finanziamenti**, in questa scheda si esaminano le misure previste per il settore del **turismo**.

<b>MISURE PER IL TURISMO NEL DECRETO DI ATTUAZIONE PNRR</b>							
<b>PREMESSA</b>	<p>Il Consiglio dei Ministri n. 43 di mercoledì 27.10.2021 ha approvato il "<b>Decreto-legge recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e la prevenzione delle infiltrazioni mafiose</b>", c.d. "Decreto Recovery".</p> <p>Il <b>D.L. 152/2021</b> è stato pubblicato sulla <b>Gazzetta Ufficiale n. 265 del 06.11.2021</b> ed è in vigore dal <b>07.11.2021</b>.</p> <p>Nel testo è presente un <b>titolo</b> dedicato interamente al <b>turismo</b>. Prima di entrare nel merito delle singole misure, ecco una <b>panoramica</b> delle <b>agevolazioni introdotte</b>.</p>						
	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><b>CONTRIBUTO E CREDITO IMPRESE TURISTICHE (ART.1)</b></td> <td> <p><b>Credito d'imposta 80%</b> spese sostenute <b>dal 07.11.2021 al 31.12.2024</b> per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ interventi di <b>incremento dell'efficienza energetica</b> delle strutture e di <b>riqualificazione antisismica</b>;</li> <li>◆ <b>eliminazione delle barriere architettoniche</b>;</li> <li>◆ realizzazione di <b>piscine termali</b> e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali;</li> <li>◆ <b>digitalizzazione</b></li> </ul> </td> </tr> <tr> <td></td> <td> <p><b>Contributo a fondo perduto fino al 50%</b> e fino a 100.000 euro spese sostenute <b>dal 07.11.2021 al 31.12.2024</b></p> </td> </tr> <tr> <td></td> <td> <p><b>Finanziamenti</b> a tasso agevolato per le <b>spese non coperte dagli incentivi</b></p> </td> </tr> </table>	<b>CONTRIBUTO E CREDITO IMPRESE TURISTICHE (ART.1)</b>	<p><b>Credito d'imposta 80%</b> spese sostenute <b>dal 07.11.2021 al 31.12.2024</b> per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ interventi di <b>incremento dell'efficienza energetica</b> delle strutture e di <b>riqualificazione antisismica</b>;</li> <li>◆ <b>eliminazione delle barriere architettoniche</b>;</li> <li>◆ realizzazione di <b>piscine termali</b> e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali;</li> <li>◆ <b>digitalizzazione</b></li> </ul>		<p><b>Contributo a fondo perduto fino al 50%</b> e fino a 100.000 euro spese sostenute <b>dal 07.11.2021 al 31.12.2024</b></p>		<p><b>Finanziamenti</b> a tasso agevolato per le <b>spese non coperte dagli incentivi</b></p>
	<b>CONTRIBUTO E CREDITO IMPRESE TURISTICHE (ART.1)</b>	<p><b>Credito d'imposta 80%</b> spese sostenute <b>dal 07.11.2021 al 31.12.2024</b> per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ interventi di <b>incremento dell'efficienza energetica</b> delle strutture e di <b>riqualificazione antisismica</b>;</li> <li>◆ <b>eliminazione delle barriere architettoniche</b>;</li> <li>◆ realizzazione di <b>piscine termali</b> e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali;</li> <li>◆ <b>digitalizzazione</b></li> </ul>					
		<p><b>Contributo a fondo perduto fino al 50%</b> e fino a 100.000 euro spese sostenute <b>dal 07.11.2021 al 31.12.2024</b></p>					
	<p><b>Finanziamenti</b> a tasso agevolato per le <b>spese non coperte dagli incentivi</b></p>						
<b>GARANZIE PER I FINANZIAMENTI NEL SETTORE TURISTICO (ART.2)</b>	<p>Concessione di <b>garanzie</b>:</p> <p>a) alle <b>imprese alberghiere</b>, strutture che svolgono <b>attività agrituristica</b>, alle <b>strutture ricettive all'aria aperta</b>, <b>imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale</b>, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici;</p> <p>b) ai <b>giovani fino a 35 anni di età</b> che intendono avviare un'attività nel <b>settore turistico</b></p>						
<b>FONDO ROTATIVO IMPRESE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE E AGLI</b>	<p><b>Contributi diretti</b> alla spesa per gli <b>interventi</b> di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ riqualificazione energetica;</li> <li>◆ sostenibilità ambientale;</li> <li>◆ e innovazione digitale;</li> </ul>						

	<b>INVESTIMENTI DI SVILUPPO NEL TURISMO</b> (ART.3)	di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro <b>realizzati entro il 31.12.2025</b> . Il contributo diretto alla spesa è concedibile nella misura massima del <b>35% delle spese e dei costi ammissibili</b>
		<b>Finanziamenti agevolabili</b>
	<b>CREDITO D'IMPOSTA PER LA DIGITALIZZAZIONE E DI AGENZIE VIAGGI E TOUR OPERATOR</b> (ART.4)	<b>Credito d'imposta</b> nella misura del <b>50%</b> dei costi sostenuti <b>dal 07.11.2021 al 31.12.2024</b> per investimenti e attività di <b>sviluppo digitale</b> , fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro.
<b>CONTRIBUTI E CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE TURISTICHE</b> (Art 1)	<p>Con lo scopo di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal <b>PNRR<sup>1</sup></b>, è riconosciuto un <b>credito di imposta nella misura dell'80% delle spese ammissibili sostenute</b> per la realizzazione di determinati interventi <b>dal 07.11.2021 al 31.12.2024</b>.</p> <p>Per gli stessi soggetti è <b>riconosciuto un contributo a fondo perduto</b> non superiore al <b>50%</b> delle spese sostenute per determinati <b>interventi</b> realizzati a decorrere <b>dal 07.11.2021 al 31.12.2024</b>, comunque non superiore al <b>limite massimo di 100.000 euro</b>.</p> <p>Il <b>contributo a fondo perduto</b> è riconosciuto per un <b>importo massimo pari a 40.000 euro</b> – fruibile anche indipendentemente dal credito di imposta di cui sopra. Per espressa previsione, il contributo può essere aumentato anche cumulativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ fino ad <b>ulteriori 30.000 euro</b>, qualora l'intervento preveda una quota di spese per la <b>digitalizzazione e l'innovazione delle strutture</b> in chiave <b>tecnologica ed energetica</b> di almeno il 15% dell'importo totale dell'intervento;</li> <li>◆ fino ad <b>ulteriori 20.000 euro</b>, qualora l'impresa o la società abbia i requisiti <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ per l'<b>imprenditoria femminile<sup>2</sup></b>,</li> <li>✓ per le <b>società cooperative</b> e le <b>società di persone, costituite in misura non inferiore al 60% da giovani</b>, le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai 2/3 da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i</li> </ul> </li> </ul>	

<sup>1</sup> PNRR misura 4.2.1

<sup>2</sup> previsti dall'art. 53 del D.lgs. 198/2006.

2/3 da giovani, e le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo.



Per “giovani” si intendono le persone con **età compresa tra i 18 anni e 35 anni** (non compiuti alla data di presentazione della domanda);

- ◆ fino ad ulteriori **10.000 euro**, per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle regioni **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia**.

In ogni caso, per espressa previsione normativa

- ◆ benché, le **due agevolazioni** siano tra loro **cumulabili**, il **riconoscimento**, in relazione ai medesimi interventi agevolati, del **credito d'imposta e del contributo a fondo perduto non può eccedere l'importo dei costi sostenuti**;
- ◆ **la misura massima del contributo a fondo perduto non può superare il limite massimo di 100.000 euro** e, comunque, non può essere superiore al **50% dei costi dell'investimento**.

AGEVOLAZIONE	LIMITI
<b>CREDITO DI IMPOSTA</b>	<b>80% delle spese ammissibili</b>
<b>CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO</b>	<b>40.000 euro e fino al 50% delle spese</b> . L'importo è incrementabile fino a <b>massimo 100.000</b> per le <b>imprese</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ che investono almeno il <b>15%</b> dell'importo dell'intervento per <b>digitalizzazione e innovazione tecnologica</b> ed energetica (fino a 30.000);</li> <li>◆ guidate da <b>donne o giovani fino a 35 anni</b> (fino a 20.000);</li> <li>◆ ubicate nel <b>Mezzogiorno</b> (fino a 10.000)</li> </ul>
<b>CREDITO D'IMPOSTA + CONTRIBUTO</b>	Il beneficio <b>non può eccedere i costi sostenuti</b>

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
<b>Unica soluzione</b> a conclusione dell'intervento
<b>Anticipazione</b> pari al <b>30%</b> a fronte di <b>garanzia fideiussoria o cauzione</b>

Entrando nel merito dei **beneficiari**, il credito e il contributo sono riconosciuti ai seguenti soggetti:

BENEFICIARI
<b>Imprese alberghiere</b>
Strutture che svolgono <b>attività agrituristica<sup>3</sup></b>
Strutture <b>ricettive all'aria aperta</b>

<sup>3</sup> come definita dalla Legge 96/2006 e dalle pertinenti norme regionali.



Imprese del **comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale**, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici

Per quanto riguarda la **tipologia** degli **interventi**, il contributo a fondo perduto e il credito d'imposta sono **riconosciuti** in relazione alle **spese sostenute**, ivi incluso il **servizio di progettazione**, per eseguire, nel rispetto dei principi della "**progettazione universale**"<sup>4</sup> i seguenti interventi:

INTERVENTI
a) Interventi di <b>incremento dell'efficienza energetica</b> delle strutture e di <b>riqualificazione antisismica</b>
b) Interventi di <b>eliminazione delle barriere architettoniche</b> <sup>5</sup>
c) <b>Interventi edilizi</b> di cui all'art. 3, comma 1, lettere b), c) e d), del D.P.R. 380/2001, funzionali alla <b>realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b) ed e)</b> ;
d) Realizzazione di <b>piscine termali</b> e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali <sup>6</sup>
e) Spese per la <b>digitalizzazione</b> <sup>7</sup>

Gli **interventi** devono risultare **conformi alla Comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01)** e **non arrecare un danno** significativo agli **obiettivi ambientali**<sup>8</sup>.



Per le **spese ammissibili** inerenti al medesimo progetto **non coperte dagli incentivi** è possibile **fruire** anche del **finanziamento a tasso agevolato** previsto dal decreto interministeriale del 20.12.2017 recante "*Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica*"<sup>9</sup>; questo **a condizione che** almeno il **50% di tali costi sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica**. In questo caso, gli interessati devono **presentare, in via telematica**, apposita **domanda** in cui dichiarano<sup>10</sup> il **possesso dei requisiti** necessari per la fruizione degli incentivi.

Per espressa previsione normativa, il credito d'imposta ha le seguenti **caratteristiche**:

<sup>4</sup> Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità New York il 13.12.2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della Legge 18/2009.

<sup>5</sup> Legge 13/1989 e D.P.R. 503/1996.


<sup>6</sup> relativi alle strutture di cui all'art. 3 della Legge 323/2000.

<sup>7</sup> art. 9, comma 2 del D.L. 83/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 106/2014.

<sup>8</sup> ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE n. 2020/852.

<sup>9</sup> pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 06.03.2018.

<sup>10</sup> ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 18, comma 3-bis della Legge 241/1990.

CARATTERISTICHE CREDITO D'IMPOSTA	
	È utilizzabile in <b>compensazione</b> <sup>11</sup> <b>a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati</b> nei limiti di: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>2 milioni di euro</b> per l'anno <b>2021</b><sup>12</sup> e</li> <li>◆ <b>250.000 euro</b> complessivi <b>annui</b><sup>13</sup>.</li> </ul>
	Deve essere fruito: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>a decorrere dal periodo d'imposta successivo</b> a quello in cui gli <b>interventi sono stati realizzati</b>;</li> <li>◆ <b>entro i tre periodi</b> di imposta <b>successivi</b></li> </ul>
	<b>È ripartito in quote costanti</b> in ciascun periodo d'imposta
	È <b>cedibile, in tutto o in parte</b> , con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
	non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP
	non rileva ai fini del rapporto tra ammontare dei ricavi e i proventi ai fini degli interessi passivi <sup>14</sup>
	<p>Entro il 07.12.2021<sup>15</sup> il Ministero del turismo, pubblicherà un avviso contenente le <b>modalità applicative per l'erogazione degli incentivi</b>, inclusa l'individuazione delle spese considerate eleggibili ai fini della determinazione dei predetti incentivi.</p> <p> Gli incentivi sono erogati fino ad <b>esaurimento delle risorse stanziato</b>, secondo <b>l'ordine cronologico delle domande</b>, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica.</p> <p>L'esaurimento delle risorse è comunicato con avviso pubblico pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del turismo.</p> <p>Per quanto riguarda il credito di imposta <b>le misure si applicano anche in relazione ad interventi avviati dopo il 01.02.2020 e non ancora conclusi</b>, alla data del 07.11.2021, <b>a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</b></p>

<sup>11</sup> ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 241/1997.

<sup>12</sup> art. 34, comma 1 della Legge 388/2000.

<sup>13</sup> art. 1, comma 53 della Legge 244/2007.

<sup>14</sup> di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir

<sup>15</sup> 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Diversamente, in merito agli **interventi conclusi prima del 07.11.2021** continuano ad applicarsi, le seguenti disposizioni

NORMA	AGEVOLAZIONE
Art. 10 D.L. 83/2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 106/2014, rubricato " <b>Disposizioni urgenti per riqualificare e migliorare le strutture ricettive turistico-alberghiere e favorire l'imprenditorialità nel settore turistico</b> ".	<b>alle imprese alberghiere</b> esistenti alla data del 01.01.2012 <b>è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30% delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro</b> per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia o a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche e di incremento dell'efficienza energetica
Art. 79 del D.L. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 126/2020, come modificato dall'art. 7, comma 5, del D.L. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 106/2021 rubricato " <b>Ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale</b> ".	Il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'art.10 del D.L. 83/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 106/2014, è riconosciuto, <b>nella misura del 65%, per i tre periodi di imposta successivi</b> a quello in corso alla data del 31.12.2019.

Il credito di imposta per gli interventi conclusi prima dell'entrata in vigore del presente decreto

- ◆ **è riconosciuto per i periodi di imposta 2020, 2021 e 2022** nel limite di spesa annuo di 180 milioni di euro per il 2020, 200 milioni per il 2021 e 100 milioni per 2022.
- ◆ deve essere fruito a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati ed entro i tre periodi di imposta successivi.



Gli incentivi in commento **non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche concessi per gli stessi interventi.**

Gli incentivi sono riconosciuti nel **rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18.12.2013 della Commissione europea**, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Sempre per aiutare il settore, il Ministero del turismo, con **decreto da**

	<p><b>emanare entro il 31 marzo 2025</b>, previa intesa in sede di Conferenza unificata, provvede ad <b>aggiornare gli standard minimi, uniformi</b> in tutto il territorio nazionale, dei <b>servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive</b> e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.</p>
<p><b>GARANZIE PER I FINANZIAMENTI NEL SETTORE TURISTICO</b> (ART. 2)</p>	<p>Per l'attuazione della linea progettuale "Sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI del turismo"<sup>16</sup> <b>nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese</b><sup>17</sup> è istituita una "<b>Sezione Speciale Turismo</b>" per la <b>concessione di garanzie</b><sup>18</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ alle <b>imprese alberghiere, alle strutture</b> che svolgono attività <b>agrituristica</b><sup>19</sup>, alle <b>strutture ricettive all'aria aperta, imprese del comparto turistico</b>, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli <b>stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici</b></li> <li>◆ ai <b>giovani fino a 35 anni di età</b> che intendono <b>avviare un'attività nel settore turistico</b></li> </ul> <p>con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, 58 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.</p> <p>Le garanzie sono rilasciate su <b>singoli finanziamenti</b> o su <b>portafogli di finanziamenti</b> per gli interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale, nel rispetto del principio "non inquinare significativamente", di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01, o per assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore.</p> <p>In <b>deroga</b> alla disciplina generale<sup>20 21</sup> alle garanzie in commento si applicano <b>alcune facilitazioni</b>. Ecco le principali:</p>

<sup>16</sup> Misura M1C3, investimento 4.2.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),

<sup>17</sup> di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della Legge 662/1996.

<sup>18</sup> La concessione di garanzie sui finanziamenti erogati, in conformità alla misura M1C3 4.2.4 del PNRR, deve rispettare le disposizioni nazionali e unionali che regolano il meccanismo di funzionamento del fondo, in particolare richiamando la decisione C(2010)4505 del 6 luglio 2010 della Commissione Europea e il regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. In fase di attuazione l'intervento deve rispettare il principio di «non arrecare danno significativo all'ambiente» (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'art. 17 del regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18.06.2020

<sup>19</sup> come definita dalla Legge 96/2006 e dalle pertinenti norme regionali

<sup>20</sup> decreto del Ministro dello sviluppo economico 06.03.2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 07.07.2017, come autorizzato dalla decisione C(2020)2370 del 13.04.2020

	<p>la <b>garanzia è concessa a titolo gratuito</b></p> <p><b>l'importo massimo</b> garantito per singola impresa è elevato a <b>5 milioni di euro</b></p> <p>sono ammesse alla garanzia le <b>imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499</b></p> <p>la percentuale di copertura della garanzia diretta e di copertura della riassicurazione è determinata ai sensi della disciplina emergenziale<sup>22</sup>.</p> <p>A determinate condizioni sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti a fronte di <b>operazioni di rinegoziazione del debito</b> del soggetto beneficiario.</p> <p>la garanzia è concessa anche in favore dei beneficiari finali che presentano, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come <b>inadempienze probabili o come esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate</b>, purché la predetta classificazione non sia stata effettuata prima del 31.01.2020</p> <p>non è dovuta la <b>commissione per il mancato perfezionamento</b> delle operazioni finanziarie</p> <p>per operazioni di investimento immobiliare <b>la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia</b> acquisite sui finanziamenti</p> <p>la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate</p>
<p><b>FONDO ROTATIVO IMPRESE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE E AGLI INVESTIMENTI DI SVILUPPO NEL TURISMO</b> (art.3)</p>	<p>L'art. 3 concede<sup>23</sup> <b>contributi</b> diretti alla spesa per gli <b>interventi di</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ riqualificazione energetica,</li> <li>◆ sostenibilità ambientale</li> <li>◆ e innovazione digitale</li> </ul> <p><b>di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro realizzati entro il 31.12.2025 in combinazione dei finanziamenti di cui sotto.</b></p> <p>Sono soggetti beneficiari dei contributi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ imprese alberghiere</li> <li>◆ strutture che svolgono attività agrituristica<sup>24</sup></li> <li>◆ strutture ricettive all'aria aperta</li> <li>◆ imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici,</li> <li>◆ imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui viene esercitata l'attività imprenditoriale.</li> </ul>

<sup>21</sup> Per quanto non disposto dal presente articolo, si applica quanto previsto dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31.05.1999, n. 248, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30.07.1999 e dalle disposizioni operative del Fondo.

<sup>22</sup> prevista dall'art. 13, comma 1 del D.L. 23/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 40/2020.

<sup>23</sup> In attuazione della linea progettuale "Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo", Misura M1C3, intervento 4.2.5, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza

<sup>24</sup> come definita dalla Legge 96/2006 e dalle pertinenti norme regionali



Il **contributo** diretto alla spesa è concedibile nella **misura massima del 35% delle spese e dei costi ammissibili** nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Per la copertura della quota di investimenti non assistita dal contributo diretto alla spesa e dall'eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dagli operatori economici, **è prevista la concessione di finanziamenti agevolati<sup>25</sup>**

- ◆ **con durata fino a quindici anni,**
- ◆ comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di trentasei mesi,
- ◆ in aggiunta a finanziamenti bancari, di pari importo e durata, concessi a condizioni di mercato.



Gli incentivi di cui al presente articolo<sup>26</sup> **sono alternativi a quelli previsti dall'art. 1** (contributo a fondo perduto e credito d'imposta) e, comunque, **non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche** concessi **per gli stessi interventi** e sono riconosciuti nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato.

Con decreto del Ministero del turismo, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 6 gennaio 2022 sono definiti i **requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni finanziarie<sup>27</sup>**.

I finanziamenti attivati per il sostegno degli investimenti di cui al presente articolo, ivi inclusi quelli concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, possono accedere alle garanzie previste dal cd. Decreto liquidità<sup>28</sup>.

<sup>25</sup> a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 354, della Legge 311/2004.

<sup>26</sup> Gli interventi di cui al comma 1 devono risultare conformi alla Comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del regolamento UE n. 2020/852. Gli oneri da riconoscere a Cassa Depositi e Prestiti in relazione ai finanziamenti agevolati di cui al comma 4, sono corrisposti dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 361, della Legge 311/2004.

<sup>27</sup> Misura M1C3, intervento 4.2.5, e gli adempimenti relativi alla gestione degli interventi agevolativi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 e all'erogazione del contributo diretto alla spesa. Tale decreto assolve anche a quanto previsto ai sensi dell'art. 1, comma 357, della citata Legge n. 311/2004. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche per il tramite delle rispettive finanziarie regionali e provinciali, nonché l'Istituto per il credito sportivo, possono rendere disponibili risorse addizionali rispetto a quelle del Fondo di cui al comma 1, previo accordo con il Ministero del turismo, prevedendo idonee forme di collaborazione per l'istruttoria relativa alle istanze di ammissione agli incentivi di cui al presente articolo presentate a valere sulle predette risorse addizionali.


<sup>28</sup> di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del D.L. 23/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 40/2020, rilasciate da SACE s.p.a. nei limiti delle disponibilità di risorse a legislazione vigente

CONTRIBUTO INVESTIMENTI	
<b>INTERVENTI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Riqualificazione energetica</li> <li>◆ Sostenibilità ambientale</li> <li>◆ Innovazione digitale</li> </ul>
<b>IMPORTI DEGLI INTERVENTI</b>	Tra 500.000 e 10.000 milioni di euro
<b>PERIODI D'IMPOSTA INTERVENTI</b>	Entro il 31.12.2025
<b>BENEFICIARI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ imprese alberghiere</li> <li>◆ strutture che svolgono attività agrituristica</li> <li>◆ strutture ricettive all'aria aperta</li> <li>◆ imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici,</li> <li>◆ imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui viene esercitata l'attività imprenditoriale</li> </ul>
<b>CONTRIBUTO</b>	Massimo 35% spese agevolabili e possibilità di finanziamenti agevolabili per la parte non coperta dal contributo
<b>DISPOSIZIONI ATTUATIVE</b>	Futuro decreto del Ministero del turismo e delle finanze

<b>CREDITO D'IMPOSTA PER LA DIGITALIZZAZIONE DI AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR (ART. 4)</b>	Alle agenzie di viaggi e ai tour operator con codice ATECO	
	<b>79.1</b>	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE
	<b>79.11</b>	ATTIVITÀ DELLE AGENZIE VIAGGIO
	<b>79.12</b>	ATTIVITÀ DEI TOUR OPERATOR

**è riconosciuto un contributo<sup>29</sup> da fruire come credito d'imposta nella misura del 50%** dei costi sostenuti dal **07.11.2021 al 31.12.2024** per **investimenti e attività di sviluppo digitale<sup>30</sup>**, fino all'importo **massimo complessivo cumulato di 25.000 euro**.


 Il credito d'imposta è **utilizzabile esclusivamente in compensazione<sup>31</sup>** a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati<sup>32</sup>. A tal fine, il modello F24 deve essere **presentato esclusivamente tramite i servizi telematici** offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

<sup>29</sup> linea "Digitalizzazione Agenzie e Tour Operator", Misura M1C3, investimento 4.2.2 - Piano nazionale di ripresa e resilienza

<sup>30</sup> come previste dall'art. 9, comma 2, del D.L. 83/ 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 106/2014.

<sup>31</sup> ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 241/1997.

<sup>32</sup> senza applicazione dei limiti di cui all'art. 34, comma 1 della Legge 388/2000 e di cui all'art. 1, comma 53 della Legge 244/2007.

Inoltre, il credito d'imposta

- ◆ **è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione** ad altri soggetti, **comprese le banche e gli altri intermediari finanziari.**
- ◆ **non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi** e del valore della produzione ai fini dell'IRAP;
- ◆ **non rileva ai fini del rapporto** di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir;
- ◆ è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 18 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 60 milioni di euro per l'anno 2025.

L' incentivo spetta nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato.

Con decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 06.01.2022<sup>33</sup>, **sono individuate le modalità applicative** del presente articolo.

CREDITO D'IMPOSTA DIGITALIZZAZIONE AGENZIE VIAGGI E TOUR OPERATOR
pari al 50% dei costi sostenuti dal 07.11.2021 al 31.12.2024 per investimenti e attività di sviluppo digitale
Spetta fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro.
utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 da presentare in modalità telematica
cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari
non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP
non rileva ai fini del rapporto per il calcolo degli interessi passivi

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

<sup>33</sup> sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto avvenuta il 07.11.2021






■ **OGGETTO: INCENTIVO PRODOTTI SFUSI E ALLA SPINA**

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del MITE (Ministero della transizione ecologica) riguardante le misure per incentivare la vendita di prodotti sfusi o alla spina. Il contributo arriva a 5.000 euro per i negozianti in possesso dei requisiti.


In questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

<b>INCENTIVO PRODOTTI SFUSI E ALLA SPINA</b>							
<b>PREMESSA</b>	<p>È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 254 del 23 ottobre 2021 il decreto del MITE (Ministero della transizione ecologica) firmato il 22 settembre 2021 e riguardante le misure per l'incentivazione della vendita di prodotti sfusi o alla spina.</p> <p>Obiettivo del decreto è definire le modalità del contributo previsto per la riduzione della produzione e dell'utilizzo della plastica<sup>34</sup> incentivando l'utilizzo di prodotti sfusi o alla spina. <b>Inoltre, il decreto del MITE disciplina la verifica dello svolgimento dell'attività di vendita per un periodo minimo di tre anni, a pena di revoca del contributo.</b></p>						
<b>AMBITO DI APPLICAZIONE</b>	<p>Il contributo economico a fondo perduto per i prodotti sfusi è riconosciuto, in via sperimentale, <b>agli esercenti commerciali di vicinato e a quelli di media e di grande struttura</b>, che</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori <b>di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina</b>,</li> <li>◆ <b>nonché</b> all'apertura di nuovi <b>negozi destinati esclusivamente alla vendita di prodotti sfusi</b>.</li> </ul> <p><b>In merito alla tipologia di esercizi commerciali ricordiamo la suddivisione prevista all'art. 4, comma 1, lettere d), e) ed f) del D. Lgs 114/1998:</b></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><b>ESERCIZI DI VICINATO</b></td> <td>Esercizi aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>MEDIE STRUTTURE DI VENDITA</b></td> <td>esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>GRANDI STRUTTURE</b></td> <td>esercizi aventi superficie superiore ai limiti delle medie</td> </tr> </tbody> </table>	<b>ESERCIZI DI VICINATO</b>	Esercizi aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti	<b>MEDIE STRUTTURE DI VENDITA</b>	esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;	<b>GRANDI STRUTTURE</b>	esercizi aventi superficie superiore ai limiti delle medie
<b>ESERCIZI DI VICINATO</b>	Esercizi aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti						
<b>MEDIE STRUTTURE DI VENDITA</b>	esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;						
<b>GRANDI STRUTTURE</b>	esercizi aventi superficie superiore ai limiti delle medie						

<sup>34</sup> previsto dall'articolo 7, comma 2 del DL 111/2019

	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="406 221 667 271"><b>DI VENDITA</b></td> <td data-bbox="667 221 1426 271">strutture</td> </tr> </table> <p> Il decreto prevede espressamente la <b>possibilità per l'esercente di promuovere il riutilizzo dello stesso contenitore</b> per gli acquisti successivi al primo attraverso il sistema cauzionale.</p>	<b>DI VENDITA</b>	strutture
<b>DI VENDITA</b>	strutture		
<b>AGEVOLAZIONE</b>	<p>Il contributo economico a fondo perduto previsto per gli anni 2020 e 2021, è <b>pari all'ammontare della spesa sostenuta nell'anno di riferimento e documentata</b>, per ciascun punto vendita e <b>per un importo massimo di euro 5.000 per ciascun esercente</b> commerciale di vicinato e di media e di grande struttura, ovvero per l'apertura di nuovi negozi destinati esclusivamente alla vendita di prodotti sfusi, <b>nel rispetto del limite complessivo di 20 milioni di euro</b> per ciascuno degli anni 2020 e 2021.</p> <p><b>Per accedere al contributo sono</b> considerate ammissibili <b>le spese sostenute per l'adeguamento dei locali, quali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ la <b>progettazione e la realizzazione</b> del punto vendita o dello spazio dedicato,</li> <li>◆ <b>l'acquisto di attrezzature</b> funzionali alla vendita di prodotti sfusi compreso l'arredamento o allestimento del punto vendita o dello spazio dedicato</li> <li>◆ <b>le iniziative di informazione</b>, di comunicazione e di pubblicità dell'iniziativa.</li> </ul> <p> Il decreto del MITE chiarisce che non sono considerate ammissibili le spese sostenute per l'acquisto o l'igienizzazione dei contenitori e dei prodotti alimentari e detergenti venduti.</p> <p>L'effettività e l'attinenza delle spese sostenute deve risultare <b>da apposita attestazione</b> rilasciata</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ dal presidente del collegio sindacale,</li> <li>◆ ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali,</li> <li>◆ o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,</li> <li>◆ o da un professionista iscritto nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro,</li> <li>◆ ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.</li> </ul> <p> Il contributo economico <b>è alternativo e non cumulabile</b>, in relazione alle <b>medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione</b> prevista da normativa nazionale o europea.</p>		
<b>COME VIENE RICONOSCIUTO IL CONTRIBUTO ECONOMICO</b>	<p>Ai fini del riconoscimento del contributo, le imprese interessate, tramite accesso alla piattaforma informatica resa disponibile sul sito: <a href="http://www.minambiente.it">www.minambiente.it</a> devono <b>presentare apposita richiesta</b> al Ministero della transizione ecologica entro i seguenti termini:</p>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ in relazione alle spese sostenute nel 2020, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta attivazione della suddetta piattaforma nella sezione news dello stesso sito istituzionale;</li> <li>◆ in relazione alle spese sostenute nel 2021, entro il 30 aprile 2022.</li> </ul> <p><b>La domanda deve avere queste caratteristiche:</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Deve essere resa ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente dall'interessato in formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures)</p> </div> <p><b>Deve riportare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) i dati anagrafici, la tipologia di esercente e la dichiarazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art.4, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;</li> <li>b) la finalità della spesa sostenuta rientrando tra quelle ammissibili;</li> <li>c) l'ammontare del contributo economico richiesto;</li> <li>d) la dichiarazione di non usufruire delle agevolazioni di cui all'art. 3, comma 5, per le medesime voci di spesa e di rispettare le condizioni e i limiti degli aiuti «de minimis»</li> <li>e) l'impiego di contenitori utilizzati e se sono riutilizzabili ai sensi dell'art. 218, lettera e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché la dichiarazione che gli stessi, se impiegati per prodotti alimentari, rispettano, laddove previsto, la normativa vigente in materia di materiali a contatto con alimenti</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Deve <b>essere corredata</b>, a pena di esclusione,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) dalla copia del documento di identità in corso di validità del richiedente,</li> <li>b) del codice fiscale e delle fatture o ricevute attestanti la spesa oggetto della richiesta,</li> <li>c) nonché dall'attestazione dell'effettività e dell'attinenza delle spese sostenute</li> </ul> </div> <p><b>Il contributo economico a fondo perduto è riconosciuto da parte Ministero della transizione ecologica</b>, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti, <b>secondo</b> l'ordine di presentazione delle domande <b>e sino all'esaurimento delle risorse</b>.</p> <p>Entro novanta giorni dalla data di presentazione delle domande, il Ministero della transizione ecologica comunica il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del contributo effettivamente spettante.</p>
<b>MONITORAGGIO DEL CONTRIBUTO</b>	Come anticipato, la durata dell'attività di vendita, dalla concessione del

<b>RICHIESTO</b>	<p>contributo, <b>non deve essere inferiore ai tre anni.</b></p> <p>Pertanto, ai fini del mantenimento del contributo economico a fondo perduto i beneficiari presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno e per i successivi tre anni dalla concessione del contributo, <b>al Ministero della transizione ecologica</b> una dichiarazione sostitutiva di atto notorio<sup>35</sup> <b>mediante piattaforma informatica disponibile sul sito: <a href="http://www.minambiente.it">www.minambiente.it</a>.</b></p>
<b>REVOCA DEL CONTRIBUTO</b>	<p>Nel decreto viene chiarito che il contributo economico è revocato:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>nel caso in cui venga accertata, anche successivamente all'accoglimento della domanda, l'insussistenza di uno dei requisiti previsti</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>nel caso di svolgimento dell'attività di vendita per un periodo inferiore ai tre anni</p> </div> <p> Il contributo economico indebitamente fruito deve essere restituito mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato.</p> <p>Concludiamo ricordando che <b>il Ministero della transizione ecologica può disporre controlli e verifiche</b> sugli interventi finanziati.</p>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

<sup>35</sup> ai sensi del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445


■ **OGGETTO: CREDITO D'IMPOSTA PROMOZIONE DELLA MUSICA E DEGLI EVENTI DI SPETTACOLO DAL VIVO DI PORTATA MINORE**

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2021 il decreto del Ministero della Cultura del 13 agosto inerente le "Disposizioni applicative del credito d'imposta per la promozione della musica nonché degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore".


In questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

<b>CREDITO D'IMPOSTA PROMOZIONE DELLA MUSICA E DEGLI EVENTI DI SPETTACOLO DAL VIVO DI PORTATA MINORE</b>			
<b>PREMESSA</b>	<p>È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 261 del 2 novembre 2021 il decreto del Ministero della Cultura del 13 agosto 2021 riguardante "<b>Disposizioni applicative del credito d'imposta per la musica nonché degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore.</b>" In particolare, viene riconosciuto un credito d'imposta del 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali.</p> <p>Nel decreto viene data la definizione di "opera" ai fini delle agevolazioni in commento:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><b>OPERA</b></td> <td>Si intendono le registrazioni fonografiche o videografiche musicali, su supporto fisico o digitale, composte da un insieme di almeno otto brani non già pubblicati diversi tra loro, ovvero da uno o più brani non già pubblicati di durata complessiva non inferiore a 35 minuti, salvo quanto stabilito nel periodo successivo. Sono ammessi brani già pubblicati rielaborati («cover»), in una misura non superiore al 20 per cento del numero complessivo dei brani o del minutaggio complessivo dell'opera</td> </tr> </table>	<b>OPERA</b>	Si intendono le registrazioni fonografiche o videografiche musicali, su supporto fisico o digitale, composte da un insieme di almeno otto brani non già pubblicati diversi tra loro, ovvero da uno o più brani non già pubblicati di durata complessiva non inferiore a 35 minuti, salvo quanto stabilito nel periodo successivo. Sono ammessi brani già pubblicati rielaborati («cover»), in una misura non superiore al 20 per cento del numero complessivo dei brani o del minutaggio complessivo dell'opera
<b>OPERA</b>	Si intendono le registrazioni fonografiche o videografiche musicali, su supporto fisico o digitale, composte da un insieme di almeno otto brani non già pubblicati diversi tra loro, ovvero da uno o più brani non già pubblicati di durata complessiva non inferiore a 35 minuti, salvo quanto stabilito nel periodo successivo. Sono ammessi brani già pubblicati rielaborati («cover»), in una misura non superiore al 20 per cento del numero complessivo dei brani o del minutaggio complessivo dell'opera		
<b>SOGGETTI BENEFICIARI</b>	<p>I beneficiari del credito d'imposta sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ le imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali<sup>36</sup>,</li> <li>◆ le imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo.</li> </ul> <p>In particolare, possono beneficiare del credito d'imposta le <b>imprese, esistenti da almeno un anno</b> prima della richiesta di accesso alla misura, se</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>nell'oggetto sociale</b> è prevista la produzione, in forma continuativa e strutturale, di fonogrammi</li> </ul>		



<sup>36</sup> di cui all'art. 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ che abbiano tra i <b>propri codici Ateco il codice 5920</b>, nonché la produzione di videogrammi musicali, la produzione e l'organizzazione di spettacoli musicali dal vivo.</li> </ul>				
<b>MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA E COSTI AMMISSIBILI</b>	<p>In generale, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 30% dei <b>costi sostenuti dal 1° gennaio 2021</b> per attività di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ sviluppo,</li> <li>◆ produzione,</li> <li>◆ digitalizzazione</li> <li>◆ promozione di registrazioni fonografiche e videografiche musicali.</li> </ul> <p>Ai fini della determinazione del credito sono considerate eleggibili le seguenti spese, se effettivamente sostenute:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">compensi <b>affidenti allo sviluppo dell'opera ovvero quelli spettanti agli artisti-interpreti</b> o esecutori, al produttore artistico, all'ingegnere del suono e ai tecnici utilizzati dall'impresa per la sua realizzazione, nonché spese per la formazione e l'apprendistato effettuate nelle varie fasi di detto sviluppo;</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">spese relative all'utilizzo e nolo di studi di registrazione, noleggio e trasporto di materiali e strumenti</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">spese di post-produzione, ovvero montaggio, missaggio, masterizzazione, digitalizzazione e codifica dell'opera, nonché spese di progettazione e realizzazione grafica</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">spese di promozione e pubblicità dell'opera</td> </tr> </table> <p> L'importo totale delle spese eleggibili è in ogni caso <b>limitato alla somma di 250.000 euro</b> per ciascuna opera, la quale, di conseguenza, potrà beneficiare di un credito d'imposta massimo pari a 75.000 euro, e comunque <b>entro l'importo massimo di beneficio riconoscibile</b>, per ciascuna impresa, pari a <b>800.000 euro nei tre anni</b>.</p> <p>Le spese si considerano effettivamente sostenute<sup>37</sup> alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.</p> <p>Inoltre, l'effettività del <b>sostenimento delle spese</b> deve risultare da <b>apposita attestazione rilasciata:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ dal presidente del collegio sindacale,</li> <li>◆ ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali</li> </ul>	compensi <b>affidenti allo sviluppo dell'opera ovvero quelli spettanti agli artisti-interpreti</b> o esecutori, al produttore artistico, all'ingegnere del suono e ai tecnici utilizzati dall'impresa per la sua realizzazione, nonché spese per la formazione e l'apprendistato effettuate nelle varie fasi di detto sviluppo;	spese relative all'utilizzo e nolo di studi di registrazione, noleggio e trasporto di materiali e strumenti	spese di post-produzione, ovvero montaggio, missaggio, masterizzazione, digitalizzazione e codifica dell'opera, nonché spese di progettazione e realizzazione grafica	spese di promozione e pubblicità dell'opera
compensi <b>affidenti allo sviluppo dell'opera ovvero quelli spettanti agli artisti-interpreti</b> o esecutori, al produttore artistico, all'ingegnere del suono e ai tecnici utilizzati dall'impresa per la sua realizzazione, nonché spese per la formazione e l'apprendistato effettuate nelle varie fasi di detto sviluppo;					
spese relative all'utilizzo e nolo di studi di registrazione, noleggio e trasporto di materiali e strumenti					
spese di post-produzione, ovvero montaggio, missaggio, masterizzazione, digitalizzazione e codifica dell'opera, nonché spese di progettazione e realizzazione grafica					
spese di promozione e pubblicità dell'opera					


<sup>37</sup> art. 109 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ o da un professionista iscritto <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,</li> <li>✓ o nell'albo dei periti commerciali</li> <li>✓ o in quello dei consulenti del lavoro,</li> </ul> </li> <li>◆ ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.</li> </ul> <p>Per espressa previsione, i crediti di imposta sono riconosciuti, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili in ciascun periodo di imposta.</p>								
<p><b>PROCEDURA DI ACCESSO E DI RICONOSCIMENTO DEL CREDITO</b></p>	<p>Le imprese interessate al riconoscimento del beneficio fiscale, <b>dal 1° gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>di distribuzione e commercializzazione dell'opera</b>, intesa come data di prima messa in distribuzione e commercio del relativo supporto fisico,</li> <li>◆ ovvero a quello di <b>prima pubblicazione dell'opera digitale</b>,</li> </ul> <p><b>presentano al Ministero della cultura apposita istanza</b> per il riconoscimento del credito d'imposta <b>secondo modalità telematiche</b> definite con un futuro provvedimento del direttore generale cinema e audiovisivo<sup>38</sup>.</p> <p> La data di distribuzione, commercializzazione o di prima pubblicazione è riferita <b>all'opera nella sua interezza artistica</b>. Ai fini dell'ammissibilità dell'istanza una distribuzione e commercializzazione parziale dell'opera è possibile esclusivamente nel limite temporale di sessanta giorni antecedenti alla data di commercializzazione nella sua interezza.</p> <p>Nell'istanza, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, <b>dovrà essere specificato, per la singola opera:</b></p> <table border="1" data-bbox="411 1328 1430 1514"> <tr> <td>la data di distribuzione e commercializzazione o di prima pubblicazione</td> </tr> <tr> <td>il costo complessivo della realizzazione e l'ammontare totale delle spese eleggibili</td> </tr> <tr> <td>l'attestazione di effettività delle spese sostenute</td> </tr> <tr> <td>il credito d'imposta spettante.</td> </tr> </table> <p>All'istanza deve essere allegata, a pena di inammissibilità, idonea documentazione comprovante la <b>distribuzione e la commercializzazione</b> dell'opera nel rispetto dei seguenti limiti:</p> <table border="1" data-bbox="411 1682 1430 1863"> <tr> <td><b>SUPPORTO FISICO</b></td> <td>Numero non inferiore a 1.000 copie</td> </tr> <tr> <td><b>SUPPORTI DIGITALI</b></td> <td>Numero non inferiore a 1.000 copie (per opere in download) e in numero non inferiore a 1.300.000 accessi streaming on demand</td> </tr> </table>	la data di distribuzione e commercializzazione o di prima pubblicazione	il costo complessivo della realizzazione e l'ammontare totale delle spese eleggibili	l'attestazione di effettività delle spese sostenute	il credito d'imposta spettante.	<b>SUPPORTO FISICO</b>	Numero non inferiore a 1.000 copie	<b>SUPPORTI DIGITALI</b>	Numero non inferiore a 1.000 copie (per opere in download) e in numero non inferiore a 1.300.000 accessi streaming on demand
la data di distribuzione e commercializzazione o di prima pubblicazione									
il costo complessivo della realizzazione e l'ammontare totale delle spese eleggibili									
l'attestazione di effettività delle spese sostenute									
il credito d'imposta spettante.									
<b>SUPPORTO FISICO</b>	Numero non inferiore a 1.000 copie								
<b>SUPPORTI DIGITALI</b>	Numero non inferiore a 1.000 copie (per opere in download) e in numero non inferiore a 1.300.000 accessi streaming on demand								

<sup>38</sup> Da emanare entro sessanta giorni dalla data di adozione del presente decreto

	<p>Il credito d'imposta è <b>riconosciuto previa verifica</b>, da parte del Ministero della cultura, dell'<b>ammissibilità</b> in ordine al <b>rispetto dei requisiti</b>, nonché nei limiti delle risorse disponibili. Entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle istanze, la direzione generale cinema e audiovisivo comunica all'impresa il <b>riconoscimento ovvero il diniego</b> dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del credito effettivamente spettante.</p> <p>Nel caso in cui l'<b>ammontare dei crediti d'imposta complessivamente spettanti</b> alle imprese per un determinato anno risulti <b>superiore alle somme stanziati</b>, il credito d'imposta da riconoscere a ciascuna impresa è <b>ridotto proporzionalmente</b>, in base al rapporto tra</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ l'ammontare dei fondi stanziati</li> <li>◆ e l'importo complessivo del credito spettante.</li> </ul> <p>Diversamente, nel caso in cui i crediti concessi risultino complessivamente inferiori alle risorse stanziati nell'anno di riferimento, i fondi residui sono resi disponibili per l'anno successivo.</p> <p> In caso di <b>produzione associata</b>, il credito d'imposta è riconosciuto a ciascuna delle imprese partecipanti, in <b>proporzione alla quota di spese</b> eleggibili direttamente sostenute.</p>
<p><b>MODALITA' DI UTILIZZO E CUMULABILITA' DEL CREDITO</b></p>	<p>Il credito d'imposta è <b>utilizzabile esclusivamente in compensazione</b> a decorrere dal <b>decimo giorno successivo alla comunicazione all'impresa del riconoscimento dell'agevolazione</b>. A tal fine, il <b>modello F24</b> deve essere <b>presentato esclusivamente tramite i servizi telematici</b> messi a disposizione dell'Agenzia dell'entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.</p> <p> L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in <b>compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero</b> della cultura, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Ai fini del controllo il Ministero, preventivamente alla comunicazione alle imprese beneficiarie, <b>trasmette all'Agenzia delle entrate</b>, con modalità telematiche definite d'intesa, <b>l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso</b>, nonché le eventuali variazioni e revoche.</p> <p>Inoltre, per espressa previsione il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>non concorre alla formazione del reddito</b> ai fini delle <b>imposte sui redditi</b>, e del valore della produzione, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;</li> <li>◆ <b>non rileva ai fini del rapporto della deducibilità gli interessi passivi</b> di cui all'art.</li> </ul>



	<p>61 e all'art. 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>non è cumulabile con altre forme di agevolazione fiscale</b> previste per i <b>videogrammi musicali</b> ai sensi della legge 14 novembre 2016, n. 220;</li> <li>◆ <b>è cumulabile con altri aiuti pubblici</b> entro il limite massimo del 70% dei costi ammissibili.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>CAUSE DI DECADENZA O REVOCA</b></p>	<p>Fatta salva ogni altra conseguenza di legge, civile e penale, il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ decade qualora <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ le spese non vengano riconosciute eleggibili</li> <li>✓ ovvero non vengano soddisfatti gli altri requisiti previsti,</li> </ul> </li> <li>◆ è revocato in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese.</li> </ul> <p> In questi casi si provvede anche al <b>recupero del beneficio eventualmente già fruito</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>CONTROLLI ED EVENTUALI PROCEDURE DI RECUPERO DEL CREDITO</b></p>	<p>Qualora, a seguito dei controlli, si accerti <b>l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta</b> il Ministero <b>provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni</b> avvalendosi del supporto dell'Agenzia delle entrate.</p> <p>Inoltre, l'Agenzia delle entrate</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>comunica telematicamente</b> al Ministero della cultura <b>l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito</b> accertata nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo<sup>39</sup>.</li> <li>◆ trasmette al Ministero della cultura, entro il mese di marzo di ciascun anno <b>l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta nell'anno solare precedente, con i relativi importi.</b></li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>DISPOSIZIONI TRANSITORIE</b></p>	<p>L'ultimo articolo del decreto in commento, si occupa delle disposizioni transitorie. Infatti, il decreto è stato pubblicato anche <b>considerando la necessità di sostituire, a decorrere dall'anno 2021, il precedente decreto</b> del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 2 dicembre 2014, concernente "Disposizioni applicative del credito d'imposta per la promozione della musica di nuovi talenti, di cui al decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112»,</p>

<sup>39</sup> Qualora siano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine alla ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi, i controlli possono essere effettuati con la collaborazione del Ministero della cultura che, previa richiesta della predetta agenzia, esprime il proprio parere ovvero dispone la partecipazione di proprio personale all'attività di controllo

al fine di definire le disposizioni attuative dello stesso adeguandole alle modifiche apportate alla relativa disciplina<sup>40</sup>.

Si ricorda che il DL 91/2013 all'articolo 7, comma 1 aveva previsto per le imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e per le imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, un credito d'imposta del 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali.

Ad ogni modo, le **tipologie e le soglie massime di spesa** eleggibile e la procedura per l'attribuzione del credito di imposta di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 91 del **2013 relativamente alle spese riferibili all'anno 2020** sono disciplinate ancora ai sensi di quanto disposto dal decreto ministeriale 2 dicembre 2014.



Pertanto, le **imprese che intendono usufruire del credito di imposta per i costi sostenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020** devono presentare **l'istanza di riconoscimento** del beneficio fiscale entro trenta giorni dall'acquisto di efficacia del presente provvedimento, cioè **entro il 3 dicembre 2021**.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,  
Distinti saluti

<sup>40</sup> di rango primario dall'art. 80, comma 6-bis, del decreto-legge n. 104 del 2020 e dall'art. 5, comma 4-bis, del decreto-legge n.137 del 2020

## OGGETTO: BONUS ACQUISTO PRIMA CASA UNDER 36

Per incentivare l'acquisto della **prima casa**, da parte dei **soggetti con età inferiore a 36 anni**, è stata introdotta un'**agevolazione fiscale** riguardante le **imposte indirette**. È stata poi prevista, sulla base dei medesimi presupposti, l'**esenzione** dall'**imposta sostitutiva** per i **finanziamenti** erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di **immobili**. Le agevolazioni si applicano agli atti stipulati nel **periodo** compreso **tra il 26.05.2021 e il 30.06.2022**, in presenza di un **ISEE** dell'acquirente **inferiore a 40.000 euro**.

### BONUS ACQUISTO PRIMA CASA UNDER 36

#### PREMESSA

Tra le agevolazioni introdotte dal "Decreto Sostegni-Bis" rientra il bonus fiscale per l'**acquisto della prima casa**<sup>41</sup>. Si tratta di una misura che permette uno sgravio delle **imposte indirette** per l'acquisto dell'immobile da parte dei soggetti:

- ◆ di **età inferiore ai 36 anni**;
- ◆ con un **ISEE non superiore a 40.000 euro** annui.

Viene infatti prevista l'**esenzione** dal pagamento dell'**imposta di registro, ipotecaria e catastale** oppure, in caso di acquisto soggetto ad **IVA**, il riconoscimento di un **credito d'imposta** di ammontare pari al tributo corrisposto in relazione all'acquisto dell'immobile.

Sulla base degli stessi presupposti viene anche stabilita l'**esenzione** dall'**imposta sostitutiva** per i **finanziamenti** erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo.




Le agevolazioni richiamate si applicano agli atti **stipulati nel periodo 26.05.2021-30.06.2022**, quindi per un **tempo limitato**.

#### BONUS UNDER 36 ACQUISTO PRIMA CASA

Requisiti soggettivi	Età < 36 anni		ISEE < 40.000 euro
Beneficio fiscale	Esenzione imposta di registro, ipotecaria e catastale*	Credito d'imposta pari all'IVA pagata al cedente**	Esenzione imposta sostitutiva sui finanziamenti per acquisto, costruzione e ristrutturazione immobili abitativi
Ambito temporale	acquisto perfezionati nel periodo 26.05.2021 – 30.06.2022		

\* per gli atti di acquisto soggetti a imposta di registro

<sup>41</sup> art. 64, commi da 6 a 10 del D.L. 73/2021.

	** per gli atti di acquisto soggetti ad IVA
<b>BENEFICIARI</b>	<p>Possono beneficiare del bonus fiscale solamente i <b>soggetti under 36</b>, ossia coloro che, <b>entro la fine dell'anno</b> in cui viene <b>stipulato</b> l'atto di acquisto dell'immobile, <b>non abbiano</b> ancora <b>compiuto i 36 anni</b>.</p> <p>Possono quindi in generale fruire sicuramente dell'agevolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ per gli atti stipulati <b>entro la fine del 2021</b> coloro che sono <b>nati dal 1986</b> in poi (i quali hanno compiuto non più di 35 anni nel 2021);</li> <li>◆ per gli atti stipulati <b>entro la fine del 2022</b> coloro che sono <b>nati dal 1987</b> in poi (ossia coloro che hanno compiuto non più di 35 anni nel 2022).</li> </ul> <p>Da notare che, ai fini della verifica dell'età, <b>non assume</b> alcuna <b>rilevanza</b> il <b>momento di stipula dell'atto</b>: occorre infatti guardare all'età al termine dell'anno di stipula.</p> <p>Gli under 36 devono poi avere un <b>ISEE inferiore a 40.000 euro</b> annui. Si ricorda in proposito che l'indicatore ISEE va calcolato<sup>42</sup> sulla base dei <b>redditi percepiti</b> e del <b>patrimonio posseduto</b>, nel <b>secondo anno</b> solare <b>precedente</b> la presentazione della <b>dichiarazione sostitutiva unica</b> (c.d. "DSU")<sup>43</sup>. Quindi, ad esempio, l'indicatore ISEE è riferito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ ai redditi e al patrimonio dell'<b>anno 2019</b> per gli <b>atti stipulati nel 2021</b>;</li> <li>◆ a quelli dell'<b>anno 2020</b> per gli <b>atti stipulati nel 2022</b>.</li> </ul> <p>Ad ogni modo, ai fini del calcolo dell'ISEE gli importi relativi a redditi e patrimonio vanno considerati in relazione al numero dei <b>soggetti</b> che fanno parte dello stesso <b>nucleo familiare</b><sup>44</sup>. Per questo motivo, in molti casi, non sarà possibile beneficiare dell'agevolazione per l'acquisto della prima casa proprio a causa della complessiva situazione familiare del richiedente.</p> <p> È infatti opportuno ricordare, come anche chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella propria circolare n. 12/E/2021, che per "nucleo familiare", ai fini del bonus under 36, si intende quello definito dal <b>Regolamento</b> per la <b>determinazione</b> dell'ISEE. Non bisogna invece fare riferimento alla nozione di "familiare a carico" prevista per le imposte sui redditi.</p> <p>Il "nucleo familiare" è costituito dai soggetti componenti la <b>famiglia anagrafica</b> alla <b>data di presentazione della DSU</b>, fatte salve le eccezioni stabilite dal medesimo articolo.</p>

<sup>42</sup> come previsto dall'art. 2 del **Regolamento** di cui al **DPCM 159/2013**.

<sup>43</sup> di cui all'art. 3 del DPCM di cui sopra.

<sup>44</sup> art. 4 del DPCM. La DSU ha infatti lo scopo di illustrare complessivamente la situazione economica del nucleo familiare del dichiarante, motivo per cui il successivo art. 10 del DPCM riporta che il documento contiene i dati anagrafici, patrimoniali e reddituali dello stesso nucleo familiare.

	<p>Nella circolare n. 12/E/2021 l'Agenzia delle Entrate ha poi affermato che, dal momento in cui la sussistenza del <b>requisito ISEE</b> deve riscontrarsi alla <b>data di stipula del contratto</b> di acquisto della prima casa, <b>non è possibile</b> per il contribuente ottenere un <b>ISEE</b> che abbia una validità "<b>retroattiva</b>", ossia rilasciato sulla base di una DSU presentata in una data successiva a quella dell'atto<sup>45</sup>. Il contribuente deve infatti essere in possesso di un <b>ISEE in corso di validità</b> alla <b>data del rogito</b>: il documento dovrà quindi essere stato richiesto in un momento necessariamente precedente alla stipula dell'atto, mediante la presentazione della relativa DSU in data anteriore (o almeno contestuale) all'atto.</p> <p>Ha poi precisato l'Agenzia che il contribuente, al momento della stipula dell'atto, deve <b>dichiarare</b> nello stesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ di avere un valore <b>ISEE non superiore a 40.000 euro</b>;</li> <li>◆ di essere in possesso della relativa attestazione <b>in corso di validità</b> o di aver <b>già provveduto a richiederla</b>, mediante presentazione di apposita DSU <b>in data anteriore</b> (o almeno contestuale) alla <b>stipula dell'atto</b>.</li> </ul> <p>In ogni caso, laddove intervengano <b>variazioni</b> nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, l'ISEE corrente deve essere <b>aggiornato entro due mesi dalla variazione</b>.</p>
<p><b>IMMOBILE DA ACQUISTARE E TIPOLOGIE DI ATTI</b></p>	<p>Per quanto riguarda i <b>requisiti oggettivi</b> per l'applicazione del bonus fiscale è necessario fare riferimento, in primo luogo, alla disciplina delle c.d. <b>agevolazioni "prima casa"</b><sup>46</sup>. Sul punto, nella circolare n. 12/E/2021 è stato precisato che i diversi <b>requisiti</b> di cui al bonus fiscale in questione vanno ad <b>aggiungersi</b> a quelli "<b>generali</b>" stabiliti ai fini dell'<b>agevolazione "prima casa"</b>.</p> <p>È quindi necessario che l'acquirente dell'immobile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>abbia o stabilisca</b> la propria <b>residenza</b> nel <b>Comune</b> in cui l'immobile è ubicato <b>entro 18 mesi</b> dall'acquisto o, se diverso, in quello in cui <b>svolge la propria attività</b><sup>47</sup>;</li> <li>◆ <b>dichiari</b>, nell'atto di acquisto, di <b>non essere titolare</b>, nemmeno in comunione con il coniuge, dei <b>diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione</b> di <b>altra casa di abitazione</b> nel territorio del <b>Comune</b> in cui è situato l'immobile da acquistare;</li> </ul>

<sup>45</sup> come, ad esempio, sulla base di una richiesta effettuata nel marzo del 2022 a fronte di un atto stipulato nel gennaio 2022.

<sup>46</sup> di cui alla nota II-bis posta in calce all'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR. Rimangono quindi validi, in quanto compatibili e come espressamente riportato dalle Entrate nella circolare n. 12/E/2021, i chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria con riferimento alla citata agevolazione "prima casa" in precedenti documenti di prassi (circolari n. 19/E del 01.03.2001, n. 38/E del 12.08.2005 e n. 2/E del 21.02.2014).

<sup>47</sup> ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui sia cittadino italiano emigrato all'estero, che abbia acquistato l'immobile come "prima casa" sul territorio italiano.

- ◆ **dichiarati**, nell'atto di acquisto, di **non essere titolare**, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il **territorio nazionale**, dei **diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà** su **altro immobile acquistato**, anche dal coniuge, usufruendo delle stesse **agevolazioni "prima casa"**, ovvero, in caso contrario, alieni l'immobile posseduto **entro un anno** dalla data del nuovo acquisto.

Passando ai **requisiti "specifici"** per il bonus prima casa under 36, essa spetta, in primo luogo, relativamente alle **case di abitazione** per le quali vengano stipulate le seguenti **tipologie di atti**:

- ◆ **atti traslativi** a titolo oneroso della **proprietà**;
- ◆ **atti traslativi/costitutivi** di:
  - ✓ **nuda proprietà**,
  - ✓ **usufrutto**,
  - ✓ **uso**.

Con riferimento alla **natura** degli **immobili** da acquistare si deve trattare delle **case di abitazione**, ad **eccezione** di quelle di **categoria** catastale:

- ◆ **A/1** (abitazioni di tipo signorile);
- ◆ **A/8** (abitazioni in ville);
- ◆ **A/9** (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico).

IMMOBILI INCLUSI NEL BONUS		IMMOBILI ESCLUSI DAL BONUS	
Categoria catastale	Descrizione	Categoria catastale	Descrizione
A/2	abitazioni di tipo civile	A/1	abitazioni di tipo signorile
A/3	abitazioni di tipo economico		
A/4	abitazioni di tipo popolare	A/2	abitazioni in ville
A/5	abitazione di tipo ultrapopolare		
A/6	abitazione di tipo rurale	A/9	castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico
A/7	abitazioni in villini		
A/11	abitazioni e alloggi tipici dei luoghi		



La circolare n. 12/E/2021 ha chiarito che restano invece esclusi dall'applicazione della disciplina agevolativa in esame i **contratti preliminari di compravendita**.

Si riporta in seguito una tabella riepilogativa degli **importi** che il contribuente dovrà pagare, a titolo di **imposte di registro, ipotecaria e catastale** – o per l'**IVA** eventualmente dovuta – nel caso di **acquisto** della **prima casa**.

TIPOLOGIA IMPOSTA		ACQUISTO IMMOBILE CON BONUS UNDER 36	ACQUISTO IMMOBILE SENZA BONUS UNDER 36	
			IVA	NO IVA
Registro	Proporzionale	-	-	2%*
	Fissa	-	200	-
Ipotecaria		-	200	50
Catastale		-	200	50
IVA		4%** con credito d'imposta	4%	-

\* minimo euro 1.000

\*\* se si tratta di acquisto per il quale l'imposta è dovuta

Vengono ora proposti alcuni esempi numerici relativi a diverse casistiche che si possono verificare (acquisti da parte di uno o più soggetti con o senza requisiti per l'agevolazione under 36).

Rendita catastale immobile	40.000
Prezzo di vendita	500.000

#### ACQUISTO DA PARTE DI UN SOLO ACQUIRENTE

TIPOLOGIA IMPOSTA	ACQUISTO IMMOBILE CON BONUS UNDER 36	ACQUISTO IMMOBILE SENZA BONUS UNDER 36	
		IVA	NO IVA
Registro	-	200*	1.000**
Ipotecaria	-	200*	50*
Catastale	-	200*	50*
IVA	20.000***	20.000	-
<b>TOTALE DOVUTO</b>	<b>20.000</b>	<b>20.600</b>	<b>1.100</b>

\* imposta dovuta in misura fissa

\*\* aliquota 2% per rendita catastale (2% x 40.000 = 800), con un minimo euro 1.000

\*\*\* aliquota 4% per prezzo di vendita (se si tratta di acquisto per il quale l'imposta è dovuta) e riconoscimento del credito d'imposta

#### ACQUISTO DA PARTE DI: 1) UN ACQUIRENTE UNDER 36; 2) UNO CHE NON HA I REQUISITI PER IL BONUS (50% CIASCUNO)

TIPOLOGIA IMPOSTA	ACQUISTO IMMOBILE CON BONUS UNDER 36 (1)	ACQUISTO IMMOBILE SENZA BONUS UNDER36 (2)	
		IVA	NO IVA
Registro	-	200*	1.000**
Ipotecaria	-	200*	50*
Catastale	-	200*	50*
IVA	10.000***	10.000	-
<b>TOTALE DOVUTO</b>	<b>10.000</b>	<b>10.600</b>	<b>1.100</b>

\* imposta dovuta in misura fissa


\*\* aliquota 2% per rendita catastale (2% x 40.000 = 800), con un minimo euro 1.000

\*\*\* aliquota 4% per prezzo di vendita (se si tratta di acquisto per il quale l'imposta è dovuta) e riconoscimento del credito d'imposta

**BENEFICIO FISCALE**

Se sussistono tutti i presupposti sopra riportati, all'acquirente under 36 della prima casa spetta il **bonus fiscale**, nelle due **alternative** che seguono:

- ◆ se l'atto di acquisto è soggetto all'**imposta di registro** spetta l'**esenzione** dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale;
- ◆ qualora si tratti di acquisto **soggetto ad IVA**, se non trova applicazione il regime di esenzione<sup>48</sup> l'acquirente ottiene un **credito d'imposta** di ammontare pari all'imposta sul valore aggiunto corrisposta per l'acquisto. Imposta che viene applicata con **aliquota** pari al **4%**, trattandosi di acquisto di "prima casa".

 Relativamente alla seconda ipotesi (acquisto con Iva), la circolare n. 12/E/2021 ha precisato che l'**esenzione** dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale – sebbene testualmente prevista soltanto per i casi di acquisti con imposta di registro – è **riferibile anche agli atti assoggettati a IVA**.

Per quanto riguarda le **modalità di utilizzo** del **credito**, lo stesso può essere **alternativamente**:

- ◆ portato in **diminuzione** dalle **imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni** dovute sugli **atti** e sulle **denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito**;
- ◆ utilizzato in **diminuzione delle imposte sui redditi** delle persone fisiche dovute in base alla **dichiarazione presentata successivamente all'acquisto**;

<sup>48</sup> art. 10, n. 8-bis del D.P.R. 633/1972.



	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ utilizzato <b>in compensazione</b> c.d. <b>“orizzontale”</b> (in F24).</li> </ul> <p>Diversamente, il credito <b>non può</b> in ogni caso dare luogo a <b>rimborso</b> di alcun tipo.</p> <p>Con riferimento alla possibilità di utilizzare il credito tramite la c.d. <b>“compensazione orizzontale”</b>, con <b>risoluzione n. 62/E del 27.10.2021</b> è stato istituito il <b>codice tributo 6928</b>, denominato <b>“Credito d'imposta “prima casa under 36” – art. 64, c. 7, DL n. 73 del 2021”</b>.</p>
<p><b>FINANZIAMENTI AGEVOLATI</b></p>	<p>Un'ulteriore agevolazione è quella rappresentata dall'<b>esenzione dall'imposta sostitutiva delle imposte indirette</b> (registro, bollo, ipotecarie e catastali) e delle <b>tasce sulle concessioni governative</b> dovute sui finanziamenti erogati per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ l'<b>acquisto</b>;</li> <li>◆ la <b>costruzione</b>;</li> <li>◆ la <b>ristrutturazione</b>;</li> </ul> <p>degli immobili ad uso abitativo per i quali sussistono le condizioni e i requisiti visti in precedenza per il bonus fiscale. La sussistenza di tali requisiti deve risultare da una <b>dichiarazione della parte mutuataria</b>, resa nell'<b>atto di finanziamento o allegata</b> al medesimo.</p> <p>L'imposta sostitutiva oggetto dell'esenzione è quella ordinariamente pari al <b>0,25%</b> della <b>somma mutuata</b>.</p> <p>Sull'esenzione dall'imposta sostitutiva l'Agenzia delle Entrate ha poi riportato che i finanziamenti in questione devono rientrare tra quelli <b>“a medio e lungo termine”</b>, quindi con <b>durata contrattuale superiore ai 18 mesi</b>.</p> <p>Altra precisazione è quella relativa al <b>finanziamento cointestato</b>, per il quale l'esenzione dall'imposta sostitutiva è applicabile <b>solo alla parte</b> di finanziamento erogata <b>in favore</b> del <b>soggetto che possiede i requisiti</b> per il bonus fiscale in esame; perciò, sulla quota restante del finanziamento (non agevolata), l'aliquota dell'imposta sostitutiva è applicabile nella misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ dello <b>0,25%</b> nel caso in cui il mutuatario acquisti l'immobile <b>usufruendo delle agevolazioni prima casa</b>;</li> <li>◆ del <b>2%</b> qualora tali <b>requisiti non sussistano</b><sup>49</sup>.</li> </ul>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,  
Distinti saluti

<sup>49</sup> si ricorda infatti che, sulla base di quanto previsto dall'art. 18 del D.P.R. 601/1973, *“l'imposta sostitutiva si applica in ragione dello 0,25 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti (...). Qualora il finanziamento stesso non si riferisca all'acquisto della prima casa di abitazione, e delle relative pertinenze, l'aliquota si applica nella misura del 2 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti (...).”*

## AGGIORNAMENTO

# CONTRIBUTO SOSTEGNI START-UP INVIO DELLE DOMANDE FINO AL 9 DICEMBRE

## INTRODUZIONE

C'è tempo **fino al 9 dicembre 2021**, per inviare **le domande** di accesso al **contributo a fondo perduto Start-up di 1.000 euro**, previsto dal Decreto Sostegni<sup>50</sup> per **i soggetti IVA che hanno attivato la partita Iva tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018** e la cui **attività di impresa è iniziata nel 2019**, ai quali non spetta il "contributo Sostegni", in quanto il requisito del calo di fatturato di almeno il 30% non è rispettato, purché siano rispettati i restanti requisiti.

L'Agenzia delle Entrate, con [provvedimento n. 305784 del 08.11.2021](#), ha approvato il [modello](#) di domanda, con le relative [istruzioni](#), per richiedere il suddetto contributo.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo nel dettaglio i soggetti che possono fruirne, i termini e le modalità di presentazione delle domande.

## INDICE DELLE DOMANDE

1. **Chi sono i soggetti** che possono fruire del contributo fondo perduto Start up?
2. **Qual è l'ammontare** del contributo fondo perduto Start up?
3. **Quali sono i termini e le modalità** di presentazione delle **domande**?
4. **Quali sono i dati da indicare** nella domanda?
5. **Come viene erogato il contributo**?
6. **Quali sono i controlli** effettuati **dall'Agenzia delle Entrate e come** deve essere **restituito** il contributo eventualmente percepito indebitamente?

<sup>50</sup> Art. 1-ter del Decreto Sostegni (decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41), introdotto dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69,

**D.1. CHI SONO I SOGGETTI CHE POSSONO FRUIRE DEL CONTRIBUTO FONDO PERDUTO START UP?**

**R.1.** Il contributo spetta<sup>51</sup> ai **titolari di reddito di impresa** che:

- ◆ hanno **attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018**
- ◆ e la cui **attività è iniziata nel corso del 2019**, come risultante dal registro imprese presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Il contributo spetta in presenza dei seguenti **requisiti**:

- ◆ **i ricavi e i compensi** conseguiti nel secondo periodo d'imposta precedente a quello in corso al 23 marzo 2021<sup>52</sup> (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, il periodo d'imposta 2019) **non devono superare l'importo di euro 10.000.000**;
- ◆ **l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 non deve essere inferiore almeno del 30%** rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, e pertanto non è stato possibile beneficiare del contributo a fondo perduto previsto dall'art. 1 del decreto Sostegni.

Il contributo **non spetta**:


- ◆ ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 23 marzo 2021,
- ◆ agli enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR,
- ◆ agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del TUIR.

**D.2. QUALE È L'AMMONTARE DEL CONTRIBUTO FONDO PERDUTO START UP?**

**R.2.** Il contributo è determinato nella **misura massima di 1.000 euro** per tutti i soggetti aventi i requisiti, tenuto conto del **limite di spesa di 20 milioni di euro**.

Al termine della presentazione delle istanze, l'Agenzia delle entrate determina l'importo complessivo dei contributi richiesti con le istanze che hanno superato i controlli, e, tenuto conto del limite di spesa (20 milioni di euro), **definisce la percentuale di riparto**, rapportando il limite di spesa predetto all'ammontare complessivo dei contributi richiesti con le istanze validamente presentate.

**La percentuale di riparto** è resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.



Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte risulti

<sup>51</sup> Come previsto dall'articolo 1-ter del decreto Sostegni, introdotto in sede di conversione

<sup>52</sup> Data di entrata in vigore del decreto Sostegni n. 41/2021.

inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento e il contributo spettante sarà pari a 1.000 euro.



Qualora l'ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte risulti superiore al limite di spesa, il contributo riconosciuto sarà pari a 1.000 euro moltiplicato la **percentuale di ripartizione proporzionale** dei fondi stanziati.

Vediamo due esempi di calcolo del contributo spettante, ipotizzando due diversi ammontari complessivi delle domande accolte.

Ammontare complessivo delle istanze accolte	Percentuale di riparto	Contributo spettante
28.000.000	$20.000.000 / 28.000.000 = 71,73\%$	$1.000 \times 71,73\% = 717,30$ euro
15.000.000	La percentuale sarà pari a 100%	1.000 euro

Il contributo a fondo perduto è **escluso da tassazione**, sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l'Irap, e **non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità** delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.

### D.3. QUALI SONO I TERMINI E LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE?

**R.3.** I soggetti interessati possono richiedere il contributo a fondo perduto presentando apposita domanda **dal 9 novembre 2021 fino al 9 dicembre 2021**.

L'istanza, sulla base del [modello](#) approvato con relative [istruzioni](#), dovrà essere presentata all'Agazia delle entrate, esclusivamente **in via telematica** mediante:

- ♦ l'utilizzo di apposita **procedura web** messa a disposizione all'interno del portale "**Fatture e Corrispettivi**", **direttamente**, da parte dei **sogetti richiedenti** abilitati ai servizi telematici dell'Agazia o da parte di un **intermediario** delegato al servizio "Cassetto fiscale" o al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici".



**Per utilizzare la procedura web**, il contribuente (o il suo intermediario già delegato al servizio di Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici del portale "[Fatture Corrispettivi](#)") dovrà **seguire i seguenti passi**:

- ◆ se è il contribuente stesso a trasmettere l'istanza, deve accedere al portale **"Fatture e Corrispettivi"** dal sito dell'Agenzia delle entrate mediante le credenziali dell'identità digitale **SPID** ovvero le **credenziali Entratel/Fisconline** o mediante la **Carta Nazionale dei Servizi (CNS)**

Una volta entrato nell'area **"Fatture e Corrispettivi"**, dovrà cliccare sul link **"Servizi per compilare e trasmettere l'istanza"** della sezione **"Contributo a fondo perduto"** presente nella home page del portale "Fatture e Corrispettivi" (come immagine seguente).


## Servizi disponibili

**i** [Informativa relativa all'uso dei dati forniti nell'ambito dei servizi presenti nel Portale "Fatture e Corrispettivi" e ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003 in materia di protezione dei dati](#)

**i** E' disponibile, nell'area **"Servizi per compilare e trasmettere l'istanza - Contributo a fondo perduto"** la funzionalità di consultazione degli esiti relativi ai contributi richiesti o ricevuti tramite accredito diretto.

Successivamente nella sezione **"Contributo Decreto Sostegni – Start-up"** cliccare su **"Compila e invia l'istanza per il contributo"**. In questa sezione è possibile compilare e inviare l'istanza per il riconoscimento del Contributo a fondo perduto Start-up.

**Predisponi e invia Istanze**




**Contributo Decreto Sostegni - Start-up**

(Art. 1-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41)

**Predisponi e invia l'Istanza (o la Rinuncia)**

In questa sezione puoi compilare e inviare l'istanza per il riconoscimento del Contributo a fondo perduto previsto dal decreto "Start-Up" oppure la rinuncia di una istanza trasmessa.

[Predisponi l'istanza per il contributo →](#)  
[Predisponi la rinuncia dell'istanza trasmessa →](#)



**Contributo Santuari - Decreto Agosto**

Art.59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104

**Predisponi e invia l'Istanza (o la Rinuncia)**

In questa sezione puoi compilare e inviare l'istanza per il riconoscimento del Contributo a fondo perduto previsto dal decreto-legge n. 104/2020, dedicato ai soggetti che svolgono la propria attività nei centri storici dei comuni dove si trovano santuari religiosi.

Nella stessa sezione puoi compilare e inviare rinuncia ad una istanza precedentemente trasmessa.

[Predisponi l'istanza per il contributo →](#)  
[Predisponi la rinuncia dell'istanza trasmessa →](#)

**A seguito della presentazione dell'istanza è rilasciata una prima ricevuta** che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti, messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l'Istanza nella sezione della propria area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate **“Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute”**.

Qualora **l'Istanza sia stata trasmessa da un intermediario**, l'Agenzia delle entrate trasmette al richiedente una comunicazione contenente l'informazione che è stata trasmessa una Istanza o una rinuncia ad una Istanza precedentemente presentata. Tale comunicazione è inviata mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo presente nell'Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico. Successivamente all'accoglimento dell'Istanza, la medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del richiedente nella sezione **“Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”** del portale **“Fatture e Corrispettivi”**.



Sempre entro il 9 dicembre 2021, **in caso di errore**, è possibile **presentare una nuova Istanza**, in sostituzione di quella precedentemente trasmessa. L'ultima Istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.

#### **D.4. QUALI SONO I DATI DA INDICARE NELLA DOMANDA?**

**R.4.** Il modello ricalca quello relativo agli ultimi contributi a fondo perduto riconosciuti, compresa

la scelta tra accreditato sul conto corrente o credito da utilizzare in compensazione.

**L'istanza** deve contenere:

nella prima parte relativa al **“SOGGETTO RICHIEDENTE”, “RAPPRESENTANTE FIRMATARIO” e “REQUISITI”**:

<b>SOGGETTO RICHIEDENTE</b>	Codice fiscale	SETTORI		
	<input type="text"/>	Agricoltura	Pesca e acquacoltura	Altri settori
	Erede che prosegue l'attività del <i>de cuius</i> /trasformazione	Codice fiscale del <i>de cuius</i> /PARTITA IVA cessata		
	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
<b>RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELL'ISTANZA</b>	Codice fiscale	Codice carica		
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	1 se rappresentante legale di richiedente diverso da persona fisica 2 se rappresentante di richiedente minore/interdetto	
<b>REQUISITI</b> Art.1-ter, D.L. n. 41/2020 CONTRIBUTO START-UP	Soggetto diverso da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021			
	Ricavi/compensi complessivi anno 2019 fino a euro 10.000.000			
	Soggetto a cui non spetta il contributo previsto dall'art.1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, per assenza del requisito del calo di almeno il trenta per cento del fatturato			
	Soggetto che ha attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d'impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è iniziata nel corso del 2019			

- ◆ il **codice fiscale** del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che **richiede il contributo**;
- ◆ il **settore di attività** in cui opera il richiedente;
- ◆ nel caso in cui il **soggetto richiedente sia un erede** che **prosegue l'attività di un soggetto deceduto**, il **codice fiscale del de cuius**;
- ◆ nel caso in cui il soggetto richiedente abbia posto in essere **operazioni aziendali di trasformazione**, la **partita IVA del soggetto cessato**;
- ◆ il **codice fiscale del legale rappresentante** del soggetto che richiede il contributo:
  - ✓ nei casi in cui **quest'ultimo sia diverso dalla persona fisica** (es. rappresentante legale della società), è necessario indicare nella casella denominata **“Codice carica”, il valore 1**,
  - ✓ ovvero, nel caso in cui il **soggetto richiedente sia minore o interdetto**, è necessario indicare il **valore 2**.
- ◆ la dichiarazione, barrando la relativa casella, che **il richiedente è un soggetto diverso** da:
  - ✓ pubbliche amministrazioni,
  - ✓ istituti finanziari e assicurativi.
- ◆ la dichiarazione che i **ricavi o compensi** del secondo periodo di imposta antecedente a quello in corso al 23 marzo 2021, **non siano superiori a 10.000.000 di euro** (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, il periodo d'imposta 2019);
- ◆ l'indicazione che **al richiedente non spetta il contributo** il contributo previsto dall'**art.1, del decreto Sostegni (contributo Sostegni)**, per assenza del requisito del calo di almeno il 30% tra la media mensile del fatturato e corrispettivi dell'anno 2019 e l'analogo valore dell'anno 2020;
- ◆ l'indicazione che il richiedente ha **attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018**, e ha **iniziato l'attività d'impresa**, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la



Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, **nel corso del 2019**. In caso di erede che ha aperto una partita IVA per proseguire l'attività del de cuius o di soggetto che ha attivato la partita IVA a seguito di operazione che ha determinato trasformazione aziendale con confluenza di altro soggetto che contestualmente ha cessato l'attività, la condizione suddetta deve sussistere in capo al de cuius o al soggetto cessato a seguito dell'operazione di trasformazione.

- ◆ il **codice fiscale** dell'eventuale soggetto incaricato della **trasmissione telematica** dell'istanza;

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale del soggetto incaricato
---------------------------------------	--

va compilato solo nel caso in cui l'istanza sia trasmessa, per conto del richiedente, da parte di un intermediario abilitato e delegato al servizio del "Cassetto fiscale" dell'Agenzia delle entrate o al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi".

nella parte relativa alle **"MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CONTRIBUTO"** e **"IBAN"**

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CONTRIBUTO	L'importo del contributo a fondo perduto è richiesto, <b>irrevocabilmente</b> , tramite accredito su conto corrente
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CONTRIBUTO	L'importo del contributo a fondo perduto è richiesto, <b>irrevocabilmente</b> , sotto forma di credito d'imposta
IBAN	Indicare il codice IBAN identificativo del conto corrente intestato al soggetto richiedente

- ◆ la **scelta**, irrevocabile, se utilizzare l'importo del contributo come **credito d'imposta** ovvero ottenere il **versamento diretto della somma**;



**La scelta** della modalità di erogazione indicata nell'istanza **può essere modificata** dal soggetto richiedente **solamente fino al 9 dicembre 2021**, mediante la presentazione di un'istanza sostitutiva.

- ◆ l'**IBAN** del conto corrente, bancario o postale, intestato (o cointestato) al soggetto richiedente. Nel caso in cui il contribuente abbia indicato di optare per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto spettanti sotto forma di credito d'imposta, l'IBAN non deve essere indicato.

Al fine di evitare errori nel processo di **determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019**, le istruzioni del modello riportano una **tabella riepilogativa dei campi della dichiarazione dei redditi (2020 per il 2019) ai quali fare riferimento**<sup>53</sup>:

MODELLO DICHIARATIVO	RICAVI/COMPENSI	REGIME	PUNTAMENTI
----------------------	-----------------	--------	------------

<sup>53</sup> Per i **soggetti titolari di reddito agrario e attività agricole connesse, persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali**, in luogo dell'ammontare dei ricavi occorre considerare l'ammontare del volume d'affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2020). Qualora il **dichiarante non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA**, allora potrà essere considerato l'ammontare complessivo del fatturato del 2019. In caso il richiedente abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, occorre considerare la sommatoria del volume d'affari di tutti gli intercalari della dichiarazione IVA.



REDDITI PERSONE FISICHE	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 2
	Compensi		RE2, col. 2
	Ricavi/Compensi	Regime L. 190/2014	da LM22 a LM27, col. 3
	Ricavi/Compensi	Regime D.L. n. 98/2011	LM2
REDDITI SOCIETÀ DI PERSONE	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 5
	Compensi		RE2
REDDITI SOCIETÀ DI CAPITALI	Ricavi		RS107, col. 2
REDDITI ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS111
		Contabilità semplificata	RG2, col. 7
		Regime forfetario art. 145 TUIR	RG4, col. 2
		Contabilità pubblica	RC1
	Compensi		RE2



Nel caso in cui il **soggetto svolga più attività**, il limite dei 10 milioni di euro per l'accesso al beneficio deve essere riferito all'ammontare complessivo dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività.

#### “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR N. 445/2000)”

Il soggetto richiedente i contributi o il suo rappresentante è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il possesso da parte del richiedente dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 del Temporary Framework.

Per gli aiuti per i quali il dichiarante manifesta l'intenzione di fruire dei massimali di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework (trattasi degli aiuti elencati nel quadro A per i quali è barrata la casella “Sez. 3.12”), la dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto il rispetto delle condizioni previste dalla predetta Sezione 3.12.

**Ai fini della verifica del rispetto dei massimali previsti dalle predette Sezioni**, occorre tenere

conto delle misure fiscali elencate nel **QUADRO A** (avendo cura, per ogni misura, di barrare la casella corrispondente alla Sezione del Temporary Framework nel cui ambito

l'aiuto deve considerarsi ricevuto), nonché di tutte le altre misure agevolative riconosciute nell'ambito delle citate Sezioni 3.1 e 3.12, diverse da quelle espressamente elencate per le quali va compilata la **sezione "ALTRI AIUTI" del QUADRO A**, riportando, con particolare riferimento agli altri aiuti fiscali ed erariali istituiti dopo l'approvazione del presente modello che richiamano i commi da 14 a 17 dell'articolo 1 del Decreto 41/2021, anche gli estremi della norma istitutiva, nonché il contributo richiesto con questa istanza.

ALTRI AIUTI											
										Sez. 3.1	Sez. 3.12
Altri aiuti ricevuti nell'ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 del TF (compresi quelli non fiscali e non erariali)											
					Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione		
								Comma			
					Numero			Estensione	Lettera		
Altri aiuti fiscali ed erariali ricevuti nell'ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 del TF (istituiti dopo l'approvazione della presente autodichiarazione)											
		Sez. 3.1	Sez. 3.12	Data inizio			Data fine				
				giorno	mese	anno	giorno	mese	anno		
					Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione		
								Comma			
					Numero			Estensione	Lettera		
Altri aiuti fiscali ed erariali ricevuti nell'ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 del TF (istituiti dopo l'approvazione della presente autodichiarazione)											
		Sez. 3.1	Sez. 3.12	Data inizio			Data fine				
				giorno	mese	anno	giorno	mese	anno		
					Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione		
								Comma			
					Numero			Estensione	Lettera		
Altri aiuti fiscali ed erariali ricevuti nell'ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 del TF (istituiti dopo l'approvazione della presente autodichiarazione)											
		Sez. 3.1	Sez. 3.12	Data inizio			Data fine				
				giorno	mese	anno	giorno	mese	anno		

Qualora il dichiarante si trovi **in una relazione di controllo con altre imprese**, rilevante ai fini della definizione di impresa unica, secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato, va barrata la casella di cui al punto F) (Sezione 3.1 del Temporary Framework) o di cui al punto M) (Sezione 3.12 del Temporary Framework) e va compilato il **QUADRO B** per indicare i codici fiscali dei soggetti in relazione di controllo.

Si precisa che nel quadro A vanno barrate le caselle corrispondenti agli aiuti di cui ha beneficiato il dichiarante e non anche gli altri soggetti con cui si trova nella suddetta relazione di controllo.

**QUADRO B - ELENCO DEI SOGGETTI APPARTENENTI ALL'IMPRESA UNICA**

<b>B1</b>	Codice fiscale	
<b>B2</b>	Codice fiscale	
<b>B3</b>	Codice fiscale	
<b>B4</b>	Codice fiscale	

**D.5. COME VIENE EROGATO IL CONTRIBUTO?**

**R.5.** A seconda della scelta del richiedente, il contributo è erogato mediante:

◆ **Accredito su conto corrente**

In questo caso, l'Agenzia comunica l'avvenuto mandato di pagamento del contributo nell'apposita area riservata del portale "**Fatture e Corrispettivi**" – sezione "**Contributo a fondo perduto - Consultazione esito**", accessibile al soggetto richiedente ovvero al suo intermediario delegato. Successivamente alla comunicazione dell'avvenuto mandato di pagamento viene messa a disposizione una **seconda ricevuta** al soggetto che ha trasmesso l'istanza nella sezione della propria area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate "Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute"

- ◆ o mediante il **riconoscimento di Credito d'imposta**, da utilizzare esclusivamente in **compensazione** mediante la presentazione del **modello F24** attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. Il predetto credito di imposta **sarà fruibile** solo a valle dei controlli degli esiti dell'istanza e **successivamente alla comunicazione di riconoscimento** del contributo riportata nell'area riservata di consultazione degli esiti del portale "**Fatture e Corrispettivi**".

Il contributo a fondo perduto è erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.



Da segnalare che l'erogazione è **subordinata all'autorizzazione della predetta Commissione europea**, della quale verrà data comunicazione sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.

**D.6. QUALI SONO I CONTROLLI EFFETTUATI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE E COME DEVE ESSERE RESTITUITO IL CONTRIBUTO EVENTUALMENTE PERCEPITO INDEBITAMENTE?**

**R.6.** Sulla base dei dati presenti nell'Istanza e prima di erogare il contributo, l'Agenzia delle entrate effettua alcuni **controlli automatizzati** con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria, che potrebbero comportare lo scarto dell'istanza.

**Successivamente all'erogazione del contributo**, l'Agenzia delle entrate **procede al controllo dei dati dichiarati**, ed effettua ulteriori controlli anche in relazione:

- ◆ **ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici,**
- ◆ **ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA,**
- ◆ **nonché ai dati delle dichiarazioni IVA e redditi.**

Qualora dovesse emergere la **non spettanza del contributo**, sia in tutto o in parte, anche a seguito dei successivi riscontri di regolarità antimafia, **l'Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero della parte di contributo non spettante**, irrogando:

- ◆ **le sanzioni** in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (dal 100% al 200%).
- ◆ e **gli interessi** dovuti ai sensi dell'articolo 20 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (4% annuo).

Resta ferma, ricorrendone i presupposti, l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 316-ter del Codice penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), **ovvero la reclusione da 6 mesi a 3 anni.**

Il soggetto che ha percepito i contributi in tutto o in parte non spettanti, anche a seguito di rinuncia, può regolarizzare l'indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, beneficiando della riduzione delle sanzioni previste dal ravvedimento ex art. 13, D.lgs. n. 472/97.

**I versamenti** di cui sopra sono effettuati mediante compilazione del modello F24 con specifici codici tributo e indicazioni forniti con la risoluzione n. 24 del 12 aprile 2021. Per consentire **la restituzione spontanea** del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (c.d. F24 ELIDE), i codici tributo da utilizzare sono:

- ◆ **"8128"** denominato "Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 1 DL n. 41 del 2021";
- ◆ **"8129"** denominato "Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 1 DL n. 41 del 2021";
- ◆ **"8130"** denominato "Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 1 DL n. 41 del 2021".

## PRASSI DELLA SETTIMANA

## PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 305784 del 8 novembre 2021](#)

Definito il contenuto informativo, le **modalità e i termini di presentazione** dell'istanza per il riconoscimento del **contributo a fondo perduto Start-up** (di cui all'articolo 1-ter del Decreto Sostegni - decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69):

- ◆ [Modello](#)
- ◆ [Istruzioni](#)

[Provvedimento 305784 del 10 novembre 2021](#)

Definita la **misura percentuale di fruizione del credito d'imposta per la sanificazione** e l'acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

## CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Circolare n. 14/E del 10 novembre 2021](#)

Chiarimenti in merito al **Credito d'imposta per attività teatrali e spettacoli dal vivo** - Articolo 36-bis, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni).

## RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 64/E del 11 novembre 2021](#)

Istituito il **codice tributo** per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del **credito d'imposta per la sanificazione** e l'acquisto di dispositivi di protezione.

## RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risposta interpello 763 del 8 novembre 2021](#)

**IVA** e trattamento applicabile all'affidamento di

	una serie di <b>prestazioni di servizi effettuate nell'ambito di una Biblioteca</b> . Articolo 10, comma 1, numero 22), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
<a href="#">Risposta interpello 764 del 8 novembre 2021</a>	<b>Superbonus e cambio di zona sismica</b> del Comune nel quale è situato l'immobile oggetto degli interventi di demolizione e ricostruzione.
<a href="#">Risposta interpello 765 del 9 novembre 2021</a>	Superbonus e interventi su singola unità immobiliare e pertinenze.
<a href="#">Risposta interpello 766 del 9 novembre 2021</a>	Imposta sostitutiva dell'IRPEF, prevista per le persone fisiche <b>titolari di redditi da pensione di fonte estera</b> per i redditi prodotti all'estero - articolo 24-ter del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
<a href="#">Risposta interpello 767 del 10 novembre 2021</a>	<b>IVA e gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica</b> – Mandato senza rappresentanza - Soggettività passiva - Diritto alla detrazione – Split payment.
<a href="#">Risposta interpello 768 del 10 novembre 2021</a>	<b>IVA</b> e trattamento, in termini di aliquota, applicabile alla realizzazione, nonché per eventuali <b>interventi di recupero</b> , dei <b>Centri di accoglienza destinati alle persone migranti</b> .
<a href="#">Risposta interpello 769 del 10 novembre 2021</a>	Valutazione antiabuso del <b>cumulo delle agevolazioni</b> .
<a href="#">Risposta interpello 770 del 10 novembre 2021</a>	<b>Cambio zona sismica</b> .
<a href="#">Risposta interpello 771 del 10 novembre 2021</a>	Avvio di una <b>nuova attività nella ZES</b> ad opera di soggetto ivi già operante.
<a href="#">Risposta interpello 772 del 10 novembre 2021</a>	<b>Cambio di zona sismica</b> prima della conclusione dei lavori.
<a href="#">Risposta interpello 773 del 10 novembre 2021</a>	Lavori ultimati in data antecedente alla data di produzione degli effetti della <b>riclassificazione sismica regionale</b> .
<a href="#">Risposta interpello 774 del 10 novembre 2021</a>	<b>Superbonus</b> per <b>associazioni e società sportive dilettantistiche</b> .
<a href="#">Risposta interpello 775 del 10 novembre 2021</a>	Avvio procedure autorizzatorie e <b>cambio zona sismica</b> .
<a href="#">Risposta interpello 776 del 10 novembre 2021</a>	Accordo di <b>“work for equity”</b> con una start up innovativa.

[Risposta interpello 777 del 11 novembre 2021](#)

**Contributo a fondo perduto ed indennità di maternità.**

---

## PRINCIPI DI DIRITTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Principio 15 del 5 novembre 2021](#)

**Determinazione del credito di imposta estero** ai sensi dell'articolo 165, comma 1 e comma 10 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) per i soggetti che beneficiano dell'agevolazione **Patent box**.

---

## SCADENZARIO

**LO SCADENZARIO DAL 12.11.2021 AL 26.11.2021**

---

Lunedì <b>15 Novembre 2021</b>	I soggetti IVA devono procedere all'emissione e registrazione delle <b>fatture differite</b> relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente.
Lunedì <b>15 Novembre 2021</b>	Le <b>Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco</b> che hanno effettuato l'opzione per il regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere all'annotazione, anche con unica registrazione, dell'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.
Lunedì <b>15 Novembre 2021</b>	I pensionati titolari di redditi di pensione di importo non superiore a euro 18.000,00 annui, titolari di abbonamento alla televisione possono richiedere al proprio ente pensionistico di effettuare il pagamento del canone di abbonamento alla televisione, a partire dall'anno 2022, tramite ritenuta sulle rate di pensione. Le modalità di richiesta sono fissate da ciascun ente pensionistico.
Martedì <b>16 Novembre 2021</b>	<b>I contribuenti Titolari di partita Iva</b> , tenuti ad effettuare i <b>versamenti delle imposte</b> risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap

---



(Modelli 730/2021, REDDITI Persone Fisiche 2021 e REDDITI SP - Società di persone ed equiparate 2021 e dichiarazione IRAP 2021), che esercitano **attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale** e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, che **si sono avvalsi della proroga al 15 settembre** e hanno scelto il **pagamento rateale**, devono effettuare il **versamento della 4° rata**, con **applicazione degli interessi nella misura dello 0,67%:**

- ◆ **delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali** a titolo di saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021,
- ◆ **del saldo IVA relativo al 2020** risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2021 - 30/06/2021.

Martedì **16 Novembre 2021**

**I contribuenti Titolari di partita Iva**, tenuti ad effettuare i **versamenti delle imposte** risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2021, REDDITI Persone Fisiche 2021 e REDDITI SP - Società di persone ed equiparate 2021 e dichiarazione IRAP 2021), **che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità** e che **hanno scelto il pagamento rateale** effettuando il **primo versamento entro il 30 giugno 2021**, devono versare la **6° rata**, con applicazione degli **interessi nella misura dello 1,50%** (per coloro che hanno effettuato il **primo versamento entro il 30 luglio 2021** avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, si tratta della **5° rata**, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%);

- ◆ **delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali** a titolo di saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021,
- ◆ **del saldo IVA relativo al 2020** risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2021 - 30/06/2021.

Martedì **16 Novembre 2021**

I contribuenti Iva devono provvedere al **versamento della 9° rata del saldo Iva relativa al periodo d'imposta 2020** risultante dalla dichiarazione annuale da parte dei **contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale**, versando la 1° rata entro il 16.03.2021, con la **maggiorazione** (dovuta sull'importo di ogni rata successiva alla prima) **dello 0,33% mensile** a titolo di interessi (per la presente rata, **2,64%**). Il numero delle rate deve essere al massimo pari a 9, quindi la rateizzazione dovrà, in ogni caso, concludersi entro il mese di novembre 2021.

Il versamento dovrà essere effettuato **tramite modello F24** con modalità telematiche, utilizzando i **codici tributo**:

- ◆ **1668** - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
- ◆ **6099** - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

Martedì **16 Novembre 2021**

**I soggetti IRES**, che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli **indici sintetici di affidabilità fiscale** e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2021 e modello ENC 2021), con **periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio**, che **si sono avvalsi della proroga al 15 settembre** e hanno scelto il **pagamento**

**rateale**, devono effettuare il **versamento della 4° rata**, con **applicazione degli interessi nella misura dello 0,67%**:

- ◆ **delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali** a titolo di saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021,
- ◆ **del saldo IVA relativo al 2020** risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2021 - 30/06/2021.

Martedì 16 Novembre 2021

**I soggetti IRES**, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2021 e modello ENC 2021), che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità con **periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio**, che hanno scelto il **pagamento rateale** ed hanno effettuato il **primo versamento entro il 30 giugno 2021**, devono effettuare il versamento della **6° rata**, con applicazione degli **interessi nella misura dello 1,50% (per coloro che hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2021** avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, si tratta della **5° rata**, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello **1,17%**):

- ◆ **delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali** a titolo di saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021,

**del saldo IVA relativo al 2020** risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2021 - 30/06/2021.

Martedì 16 Novembre 2021

**Le imprese di assicurazione** devono versare, **a titolo di acconto**, di una somma pari al **90% dell'imposta sulle**

Martedì 16 Novembre 2021	<p><b>assicurazioni</b> dovuta per l'anno precedente, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, tramite modello F24-Accise.</p>
Martedì 16 Novembre 2021	<p>Le <b>imprese di assicurazione</b> devono effettuare il versamento delle <b>ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente</b>, tramite Modello F24 con modalità telematiche.</p>
Martedì 16 Novembre 2021	<p>I soggetti che <b>esercitano attività di intrattenimento</b> o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al versamento dell'<b>imposta sugli intrattenimenti</b> relativi alle <b>attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente</b>. Il versamento va effettuato tramite <b>modello F24</b> con modalità telematiche.</p>
Martedì 16 Novembre 2021	<p><b>Banche, società fiduciarie, imprese di investimento</b> abilitate all'esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati <b>che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie</b>, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, <b>nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica</b> di atti riferiti alle medesime operazioni <b>devono versare la "Tobin Tax"</b> relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati <b>nel mese precedente</b>, tramite modello F24 con modalità telematiche.</p>
Martedì 16 Novembre 2021	<p><b>L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai.</b></p>
Martedì 16 Novembre 2021	<p><b>I sostituti d'imposta</b> devono <b>versare le ritenute operate</b> nel mese di <b>ottobre</b>.</p>
Martedì 16 Novembre 2021	<p>I Sostituti d'imposta devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali</p>

	regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, <b>nel mese di ottobre</b> , in relazione a <b>incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.</b>
Martedì <b>16 Novembre 2021</b>	I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel <b>mese precedente</b> , tramite Modello F24 con modalità telematiche.
Martedì <b>16 Novembre 2021</b>	Banche e Poste italiane Spa devono <b>versare le ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente</b> dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.
Martedì <b>16 Novembre 2021</b>	I soggetti residenti che <b>esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici</b> mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare <b>la ritenuta del 21%</b> operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel <b>mese di ottobre 2021</b> relativi a <b>contratti di locazione breve.</b>
Martedì <b>16 Novembre 2021</b>	<b>I condomini in qualità di sostituti d'imposta</b> devono versare le <b>ritenute del 4%</b> operate <b>sui corrispettivi erogati nel mese precedente (ottobre 2021) per prestazioni relative a contratti di appalto</b> di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa (es. interventi di manutenzione o ristrutturazione degli edifici condominiali e impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione caldaie, ascensori, giardini, ecc.) tramite modello F24.
Martedì <b>16 Novembre 2021</b>	I <b>contribuenti Iva mensili</b> devono versare l'imposta dovuta <b>per il mese di ottobre</b> (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e il codice tributo: <b>6010 -</b>

---

**Versamento Iva mensile ottobre.**

---

**Martedì 16 Novembre 2021**

I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva** relativa al mese precedente, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e utilizzando il codice tributo: **6010 - Versamento Iva mensile ottobre.**

**Martedì 16 Novembre 2021**

I **contribuenti Iva trimestrali per opzione** devono provvedere al versamento dell'IVA dovuta per il 3° trimestre, **maggiorata dell'1%** ad esclusione dei regimi speciali ex art.74, comma 4, D.P.R. 633/72, utilizzando il codice tributo: **6033 - Versamento IVA trimestrale - 3° trimestre.**

Per alcune categorie di contribuenti è prevista la possibilità di effettuare le liquidazioni con cadenza trimestrale, a prescindere dal volume di affari e **senza l'applicazione degli interessi dell'1%**. Si tratta, in particolare dei seguenti soggetti:

- ◆ distributori di carburanti
- ◆ autotrasportatori di merci conto terzi
- ◆ esercenti attività di servizi al pubblico
- ◆ esercenti arti e professioni sanitarie.

**I Contribuenti IVA trimestrali soggetti al regime di cui all'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972 (operazioni derivanti da contratti di subfornitura) devono effettuare il versamento utilizzando il codice tributo:**

- ◆ 6722 - Subfornitura - Iva mensile - versamento cadenza trimestrale - 3° trimestre
- ◆ 6726 - Subfornitura - Iva trimestrale - versamento 3° trimestre.

**Martedì 16 Novembre 2021**

Le **Associazioni sportive dilettantistiche**, le Associazioni senza scopo di lucro e Associazioni pro-loco, che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 398/1991, devono effettuare il **versamento**

---

---

	<b>dell'IVA relativa al 3° trimestre</b> (senza la maggiorazione del 1%), con Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo <b>6033 - Versamento Iva trimestrale - 3° trimestre.</b>
Martedì <b>16 Novembre 2021</b>	Gli <b>enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato</b> tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono <b>versare l'iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti relativa al mese precedente.</b>
Martedì <b>16 Novembre 2021</b>	Istituti di credito ed altri intermediari autorizzati, Banche, SIM ed altri intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a. devono provvedere al versamento <b>dell'imposta sostitutiva risultante dal "conto unico"</b> relativo al <b>mese precedente, sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari</b> , emessi da Banche, S.p.a. quotate ed Enti Pubblici, <b>e sugli utili delle azioni e dei titoli immessi nel sistema di deposito accentrato</b> gestito dalla Monte Titoli S.p.a.
Martedì <b>16 Novembre 2021</b>	<b>Banche, SIM, Società di gestione del risparmio, Società fiduciarie</b> ed altri intermediari autorizzati devono effettuare il <b>versamento dell'imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza realizzata nel secondo mese precedente (regime del risparmio amministrato), e sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio (regime del risparmio gestito) in caso di revoca del mandato di gestione, nel secondo mese precedente.</b>
Lunedì <b>22 Novembre 2021</b>	Le <b>imprese elettriche</b> devono comunicare all'Agenzia delle entrate i dati di dettaglio relativi al canone Tv addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese di ottobre, tramite i servizi <i>Entratel</i> o <i>Fisconline</i> , direttamente o tramite intermediari abilitati.
Giovedì <b>25 Novembre 2021</b>	Presentazione in via telematica degli elenchi

---

riepilogativi delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitari (**Elenchi Intrastat**) effettuati nel mese di ottobre, da parte degli operatori intracomunitari con obbligo mensile.

---